

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 GIUGNO 1949, n. 631 (GU n. 214 del 17/09/1949)
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA. (PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO
ALLA GAZZETTA UFFICIALE N.214 DEL 17 SETTEMBRE 1949)
URN: urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1949-06-28;631

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO L'ART. 1331 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 30 MARZO 1942, N. 327;
RITENUTO NECESSARIO, AI FINI DEL COMPLETAMENTO E DELL'ESECUZIONE DEL CODICE ANZIDETTO, E IN ATTESA
DELLA REGOLAMENTAZIONE GENERALE DEFINITIVA DI TUTTA LA MATERIA, DI PROCEDERE ALLA
REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTE RIGUARDANTE LA NAVIGAZIONE SUI LAGHI, FIUMI E CANALI ED ALTRE ACQUE
INTERNE;

UDITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO;

SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

SULLA PROPOSTA DEI MINISTRI PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER I TRASPORTI, DI CONCERTO CON I MINISTRI PER
LA MARINA MERCANTILE E PER LA DIFESA;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO.

È APPROVATO IL REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA, NEL TESTO ALLEGATO AL PRESENTE DECRETO E
VISTATO DAL MINISTERO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E DAL MINISTRO PER I TRASPORTI.

IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE
LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI
FARLO OSSERVARE.

DATO A ROMA, ADDÌ 28 GIUGNO 1949

EINAUDI

DE GASPERI - SARAGAT

- PACCIARDI - GRASSI

- CORBELLINI

VISTO, IL GUARDASIGILLI: GRASSI

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 9 SETTEMBRE 1949

ATTI DEL GOVERNO, REGISTRO N. 29, FOGLIO N. 135.- FRASCA

Annesso A

REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA (IN APPLICAZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE).
PARTE I DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA A
TITOLO I. DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
CAPO I. DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

TITOLO IV DEL PERSONALE NAVIGANTE
CAPO 1. DELL'IMMATRICOLAZIONE DEL PERSONALE NAVIGANTE.

ART. 41. (MATICOLE).

LE MATRICOLE NELLE QUALI A TERMINI DELL'ART. 132 DEL CODICE È ISCRITTO IL PERSONALE NAVIGANTE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, SONO CONFORMI AL MODELLO APPROVATO DAL MINISTRO PER I TRASPORTI.

PER LE TRE CATEGORIE DEL PERSONALE NAVIGANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 130 DEL CODICE LE MATRICOLE SONO TENUTE SEPARATAMENTE.

LE MATRICOLE DEL PERSONALE NAVIGANTE SONO TENUTE DAGLI ISPETTORATO DI PORTO; LE MATRICOLE DELLA TERZA CATEGORIA SONO TENUTE ANCHE DALLE DELEGAZIONI DI APPRODO, DAGLI UFFICI COMUNALI E DA QUELLI CONSOLARI, AUTORIZZATI DAL MINISTRO PER I TRASPORTI.

ART. 42. (LIBRETTO DI NAVIGAZIONE).

IL LIBRETTO DI NAVIGAZIONE È CONFORME AL MODELLO APPROVATO DAL MINISTRO PER I TRASPORTI.

IL LIBRETTO DI NAVIGAZIONE È L'UNICO DOCUMENTO CHE ABILITA ALLA PROFESSIONE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA.

IL LIBRETTO DI NAVIGAZIONE, RILASCIATO NELLE FORME PRESCRITTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO, È DOCUMENTO D'IDENTITÀ PERSONALE E VALE COME PASSAPORTO NEI CASI STABILITI DALLA LEGGE O DA CONVENZIONI INTERNAZIONALI.

LE NORME PER IL COORDINAMENTO DEL LIBRETTO DI NAVIGAZIONE CON QUELLO DI LAVORO A TERRA SONO STABILITE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER I TRASPORTI DI CONCERTO CON QUELLO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE.

ART. 43. (REQUISITI PER L'ISCRIZIONE).

PER ESSERE ISCRITTI NELLE MATRICOLE, OLTRE I REQUISITI STABILITI DALL'ART. 133 DEL CODICE, SONO NECESSARI LA RICONOSCIUTA IDONEITÀ FISICA ALLA NAVIGAZIONE E IL DOMICILIO IN UN COMUNE DELLA REPUBBLICA PER IL PERSONALE NAVIGANTE DI PRIMA E DI SECONDA CATEGORIA; E PER IL PERSONALE DI TERZA CATEGORIA, LA RICONOSCIUTA IDONEITÀ FISICA ALLA NAVIGAZIONE E IL DOMICILIO IN UNO DEI COMUNI DELLE PROVINCE COMPRESSE IN TUTTO O IN PARTE NELLA CIRCOSCRIZIONE DELL'ISPETTORATO DI PORTO.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI PUÒ RICHIEDERE ALL'INTERESSATO LA DIMOSTRAZIONE DI ESSERE PRATICO DEL NUOTO E DEL REMO.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI DETERMINA CON PROPRIO DECRETO I DOCUMENTI CHE IL RICHIEDENTE L'ISCRIZIONE DEVE PRESENTARE PER PROVARE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 44. (QUALIFICHE PER L'IMMATRICOLAZIONE DEL PERSONALE

DI PRIMA E DI SECONDA CATEGORIA)

L'IMMATRICOLAZIONE FRA IL PERSONALE NAVIGANTE DI PRIMA E DI SECONDA CATEGORIA SI EFFETTUA, PER ~~COLORO CHE SIANO IN POSSESSO DI TITOLI O DI SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI, CON LA QUALIFICA RISPONDENTE A TALI TITOLI O SPECIALIZZAZIONI.~~

PER COLORO CHE NON SONO IN POSSESSO DI TITOLI O DI SPECIALIZZAZIONI, L'IMMATRICOLAZIONE SI EFFETTUA CON LA QUALIFICA DI _ALLIEVO MARITTIMO_ O DI _ALLIEVO BARCAIOLO_ PER I SERVIZI DI COPERTA, CON QUELLA DI _APPRENDISTA DI MACCHINA_ PER I SERVIZI DI MACCHINA.

L'ALLIEVO MARINAIO O L'ALLIEVO BARCAIOLO CHE ABBA COMPIUTO IL DICOTTESIMO ANNO DI ETÀ E DIMOSTRI DI AVER EFFETTUATO SEI MESI DI NAVIGAZIONE OVE NON SIA IN POSSESSO DI TITOLO PROFESSIONALE O DI SPECIALIZZAZIONE, ASSUME LA QUALIFICA DI _MARINAIO_ O DI _BARCAIOLO_.

ART. 45. (QUALIFICHE PER L'IMMATRICOLAZIONE DEL PERSONALE

DI TERZA CATEGORIA).

L'IMMATRICOLAZIONE FRA IL PERSONALE NAVIGANTE DI TERZA CATEGORIA SI EFFETTUA CON LA QUALIFICA DI _ALLIEVO BARCAIOLO PER LA PICCOLA NAVIGAZIONE_.

L'ALLIEVO BARCAIOLO CHE ABBA COMPIUTO IL DICOTTESIMO ANNO DI ETÀ ED EFFETTUATO DUE MESI DI NAVIGAZIONE, OVE NON SIA IN POSSESSO DI TITOLO PROFESSIONALE, ASSUME LA QUALIFICA DI _BARCAIOLO PER LA PICCOLA NAVIGAZIONE_.

ART. 46. (CANCELLAZIONE DALLE MATRICOLE).

ALLA CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI DALLE MATRICOLE DEL PERSONALE NAVIGANTE, OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 1252 E 1254 DEL CODICE, SI PROCEDE PER I SEGUENTI MOTIVI:

- a) MORTE DELL'ISCRITTO;
- b) DICHIARAZIONE DELL'ISCRITTO DI VOLER ABBANDONARE L'ATTIVITÀ DELLA NAVIGAZIONE INTERNA.
- c) PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA;
- d) PERDITA PERMANENTE, PER GLI ISCRITTI DI PRIMA E DI SECONDA CATEGORIA, DELLA IDONEITÀ AL SERVIZIO DELLA NAVIGAZIONE, ACCERTATA AI TERMINI DELL'ARTICOLO 48;
- e) INTERDIZIONE PERPETUA DALLA PROFESSIONE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, CONSEGUENTE A CONDANNA;
- f) CESSAZIONE DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE DURANTE DIECI ANNI CONSECUTIVI PER GLI ISCRITTI CHE SIANO IN POSSESSO DI TITOLI PROFESSIONALI, E DURANTE CINQUE ANNI PER GLI ALTRI ISCRITTI.

ART. 47. (REISCRIZIONE NELLE MATRICOLE).

GLI ISCRITTI NELLE MATRICOLE DEL PERSONALE NAVIGANTE, CANCELLATI DALLE MATRICOLE STESSE A NORMA DELLE LETTERE C) ED E) DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, POSSONO CHIEDERE LA REISCRIZIONE, QUANDO CESSINO LE CAUSE CHE HANNO DETERMINATO LA

CANCELLAZIONE. GLI ISCRITTI CANCELLATI A NORMA DELLE LETTERE B) ED F) POSSONO CHIEDERE LA REISCRIZIONE.

ART. 48. (VISITA MEDICA DI CONTROLLO).

È IN FACOLTÀ DELL'ISPETTORATO DI PORTO DI SOTTOPORRE IN QUALSIASI TEMPO A VISITA MEDICA L'ISCRITTO NELLE MATRICOLE PER ACCERTARE SE SUSSISTA LA IDONEITÀ AL SERVIZIO DELLA NAVIGAZIONE.

CAPO II. DEI TITOLI PROFESSIONALI PER I SERVIZI DI COPERTA.

ART. 49. CAPITANO.

PER CONSEGUIRE IL TITOLO DI CAPITANO OCCORRONO I SEGUENTI REQUISITI:

- 1) ESSERE ISCRITTO NELLA PRIMA CATEGORIA DEL PERSONALE NAVIGANTE;
- 2) AVERE COMPIUTO I VENTUNO ANNI DI ETÀ;

~~3) ESSERE FISICAMENTE IDONEO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ALLE QUALI ABILITA IL TITOLO;~~

4) NON AVER RIPORTATO CONDANNA DUE VOLTE PER UBRIACHEZZA O UNA VOLTA PER UN DELITTO PUNIBILE CON PENA NON INFERIORE NEL MINIMO A TRE ANNI DI RECLUSIONE, OPPURE PER FURTO, TRUFFA, APPROPRIAZIONE

INDEBITA, RICETTAZIONE, PER UN DELITTO CONTRO LA FEDE PUBBLICA, SALVO CHE NON SIA INTERVENUTA LA RIABILITAZIONE;

5) AVER COMPIUTO GLI STUDI DELL'ORDINE MEDIO;

6) AVERE EFFETTUATO DUE ANNI DI NAVIGAZIONE IN SERVIZIO DI COPERTA;

7) AVERE SOSTENUTO CON ESITO FAVOREVOLE UN ESAME SECONDO I PROGRAMMI STABILITI DAL MINISTRO PER I TRASPORTI.

I SOTTUFFICIALI DI CARRIERA DELLA MARINA MILITARE IN CONGEDO, CHE HANNO TENUTO IL COMANDO DI NAVE MILITARE PER ALMENO UN ANNO, E CHE SIANO IN POSSESSO DEGLI ALTRI REQUISITI RICHIESTI DAL PRESENTE ARTICOLO, POSSONO COMPENSARE UN ANNO E DIECI MESI DEL PERIODO DI NAVIGAZIONE PREVISTO DAL NUMERO 6) CON UN CORRISPONDENTE PERIODO DI NAVIGAZIONE MARITTIMA.

ANALOGAMENTE POSSONO CONSEGUIRE IL TITOLO DI CAPITANO GLI ISCRITTI FRA LA GENTE DI MARE DI 1/A CATEGORIA CHE, ESSENDO IN POSSESSO DEGLI ALTRI REQUISITI RICHIESTI DAL PRESENTE ARTICOLO, ABBIANO ALMENO LA PATENTE DI PADRONE MARITTIMO E UN ANNO DI COMANDO DI UNA NAVE MERCANTILE.

IL CAPITANO PUÒ ASSUMERE IL COMANDO DI NAVI ADDETTE AL TRASPORTO O AL RIMORCHIO, SALVO IL DISPOSTO DELL'ART. 58 PER QUANTO RIGUARDA LE NAVI ADIBITE A SERVIZI PUBBLICI DI LINEA E DI RIMORCHIO O A SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE PER CONTO DI TERZI.

ART. 50. (CAPO TIMONIERE).

PER CONSEGUIRE IL TITOLO DI CAPO TIMONIERE, OLTRE QUELLI DI CUI AI NUMERI 1) A 4) DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, OCCORRONO I SEGUENTI REQUISITI:

1) AVER COMPIUTO GLI STUDI DEL CORSO SUPERIORE ELEMENTARE;

2) AVERE EFFETTUATO DUE ANNI DI NAVIGAZIONE IN SERVIZIO DI COPERTA, DI CUI UNO IN QUALITÀ DI TIMONIERE;

3) AVERE SOSTENUTO CON ESITO FAVOREVOLE UN ESAME SECONDO I PROGRAMMI STABILITI DAL MINISTRO PER I TRASPORTI.

IL PERSONALE IN CONGEDO DELLA MARINA MILITARE CHE HA RAGGIUNTO IL GRADO DI SECONDO CAPO NOCCHIERE IN CARRIERA, E CHE SIA IN POSSESSO DEGLI ALTRI REQUISITI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO, PUÒ COMPENSARE UN ANNO E DIECI MESI DEL PERIODO DI NAVIGAZIONE PREVISTO AL NUMERO 2) CON UN CORRISPONDENTE PERIODO DI NAVIGAZIONE SU NAVE MILITARE O MERCANTILE.

ANALOGAMENTE POSSONO CONSEGUIRE IL TITOLO DI CAPO TIMONIERE GLI ISCRITTI FRA LA GENTE DI MARE DI 1/A CATEGORIA CHE, ESSENDO IN POSSESSO DEGLI ALTRI REQUISITI PREDETTI, ABBIANO ALMENO IL TITOLO DI MARINAIO AUTORIZZATO.

IL CAPO TIMONIERE PUÒ:

a) IMBARCARE IN TALE QUALITÀ SU NAVI ADDETTE AL TRASPORTO O AL RIMORCHIO SALVO IL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 58 PER QUANTO RIGUARDA LE NAVI ADIBITE A SERVIZI PUBBLICI DI LINEA O DI RIMORCHIO O A SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE PER CONTO TERZI;

b) ASSUMERE IL COMANDO DI NAVI ADDETTE AL TRASPORTO O AL RIMORCHIO, DEL TIPO E DELLA STAZZA STABILITI DAL MINISTRO PER I TRASPORTI, SALVO IL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 58 PER QUANTO RIGUARDA LE NAVI ADIBITE A SERVIZI PUBBLICI DI LINEA O DI RIMORCHIO O A SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE PER CONTO DI TERZI.

ART. 51. (CAPO BARCA).

PER CONSEGUIRE IL TITOLO DI CAPO BARCA, OLTRE QUELLI DI CUI AI NUMERI 1) E 4) DELL'ARTICOLO 49, OCCORRONO I SEGUENTI REQUISITI:

1) AVER COMPIUTO GLI STUDI DEL CORSO SUPERIORE ELEMENTARE;

2) AVERE EFFETTUATO UN ANNO DI NAVIGAZIONE IN SERVIZIO DI COPERTA;

3) AVERE SOSTENUTO CON ESITO FAVOREVOLE UN ESAME SECONDO I PROGRAMMI STABILITI DAL MINISTRO PER I TRASPORTI.

IL PERSONALE IN CONGEDO DELLA MARINA MILITARE CHE HA RAGGIUNTO ALMENO IL GRADO DI SERGENTE NOCCHIERE VOLONTARIO E CHE SIA IN POSSESSO DEGLI ALTRI REQUISITI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO PUÒ COMPENSARE DIECI MESI DEL PERIODO DI NAVIGAZIONE PREVISTO DAL PUNTO 2) CON UN CORRISPONDENTE PERIODO DI NAVIGAZIONE SU NAVE MILITARE O MERCANTILE.

ANALOGAMENTE POSSONO CONSEGUIRE IL TITOLO DI CAPOBARCA GLI ISCRITTI FRA LA GENTE DI MARE DI 1/A CATEGORIA CHE, ESSENDO IN POSSESSO DEGLI ALTRI REQUISITI PREDETTI, ABBIANO ALMENO IL TITOLO DI _CAPOBARCA PER IL TRAFFICO DELLO STATO_.

IL CAPO BARCA PER L'ORDINARIA NAVIGAZIONE PUÒ COMANDARE NAVI A VELA O SENZA MEZZI DI PROPULSIONE PROPRIA, O NAVI CON PROPULSIONE MECCANICA AVENTI UNA STAZZA LORDA NON SUPERIORE A CINQUANTA TONNELLATE.

ART. 52. (CONDUTTORE DI MOTOSCAFI).

PER CONSEGUIRE IL TITOLO DI CONDUTTORE DI MOTOSCAFI, OLTRE QUELLI DI CUI AI NN. 1), 3) E 4) DELL'ARTICOLO 49, OCCORRONO I SEGUENTI REQUISITI:

- 1) AVERE COMPIUTO I DICOTTO ANNI DI ETÀ;
- 2) AVERE COMPIUTO GLI STUDI DEL CORSO SUPERIORE ELEMENTARE;
- 3) AVERE EFFETTUATO SEI MESI DI NAVIGAZIONE, OVVERO TRE MESI DI NAVIGAZIONE E AVERE SEGUITO UN CORSO SPECIALIZZATO RICONOSCIUTO DAL MINISTRO PER I TRASPORTI;
- 4) AVERE SOSTENUTO CON ESITO FAVOREVOLE UN ESAME SECONDO I PROGRAMMI STABILITI DAL MINISTRO PER I TRASPORTI.

IL PERSONALE IN CONGEDO DELLA MARINA MILITARE CHE HA RAGGIUNTO ALMENO IL GRADO DI SOTTO CAPO NOCCHIERE VOLONTARIO, E CHE SIA IN POSSESSO DEGLI ALTRI REQUISITI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO, PUÒ COMPENSARE CINQUE MESI DEL PERIODO DI NAVIGAZIONE PREVISTO DAL PUNTO 3) CON UN CORRISPONDENTE PERIODO DI NAVIGAZIONE SU NAVI MILITARE O MERCANTILE.

ANALOGAMENTE POSSONO CONSEGUIRE IL TITOLO DI CONDUTTORE DI MOTOSCAFI GLI ISCRITTI FRA LA GENTE DI MARE DI 1/A CATEGORIA CHE, ESSENDO IN POSSESSO DEGLI ALTRI REQUISITI PREDETTI, ABBIANO ALMENO IL TITOLO DI _CAPOBARCA PER IL TRAFFICO LOCALE_ O DI _CAPOBARCA PER LA PESCA LIMITATA_, CON ALMENO SEI MESI DI EFFETTIVA NAVIGAZIONE SU NAVI ARMATE CON RUOLO DI EQUIPAGGIO.

IL CONDUTTORE DI MOTOSCAFI PUÒ CONDURRE MOTOSCAFI E IMBARCAZIONI CON MOTORE AMOVIBILE ADDETTI AL TRASPORTO, SALVO IL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 58 PER QUANTO RIGUARDA I MOTOSCAFI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI DI LINEA O A SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE PER CONTO DI TERZI.

ART. 53. (BARCAIOLO ABILITATO).

PER CONSEGUIRE IL TITOLO DI BARCAIOLO ABILITATO OCCORRONO I SEGUENTI REQUISITI:

- 1) ESSERE ISCRITTO NELLA TERZA CATEGORIA DEL PERSONALE NAVIGANTE;
- 2) AVERE COMPIUTO I DICOTTO ANNI DI ETÀ;
- 3) SAPER LEGGERE E SCRIVERE;
- 4) AVERE EFFETTUATO SEI MESI DI NAVIGAZIONE IN SERVIZIO DI COPERTA.

IL PERSONALE VOLONTARIO DELLA MARINA MILITARE, IN CONGEDO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DEI NOCCHIERI, E CHE SIA IN POSSESSO DEGLI ALTRI REQUISITI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO, PUÒ CONSEGUIRE IL TITOLO DI BARCAIOLO ABILITATO SENZA ALCUN PERIODO DI TIROCINIO SU NAVI DI NAVIGAZIONE INTERNA.

ANALOGAMENTE POSSONO CONSEGUIRE IL TITOLO DI BARCAIOLO SENZA ALCUN TIROCINIO GLI ISCRITTI FRA LA GENTE DI MARE DI 1/A CATEGORIA CHE, ESSENDO IN POSSESSO DEGLI ALTRI REQUISITI PREDETTI, ABBIANO LA QUALIFICA DI _MARINAIO_.

IL BARCAIOLO ABILITATO PUÒ CONDURRE NAVI A VELA O A REMI DI STAZZA LORDA NON SUPERIORE ALLE CINQUANTA TONNELLATE SE ADDETTE AL TRASPORTO DI COSE E NON SUPERIORE ALLE DIECI TONNELLATE SE ADDETTE AL TRASPORTO DI PERSONE, NELLA CIRCOSCRIZIONE DELL'ISPettorato DI PORTO D'ISCRIZIONE E IN QUELLE CONTIGUE QUANDO SIA A CIÒ AUTORIZZATO DALL'ISPettorato.

CAPO III. DEI TITOLI PROFESSIONALI PER I SERVIZI DI MACCHINA.

ART. 54. (MACCHINISTA).

PER CONSEGUIRE IL TITOLO DI MACCHINISTA, OLTRE QUELLI DI CUI AI NN. 1) E 4) DELL'ART. 49, OCCORRONO I SEGUENTI REQUISITI:

- 1) AVER COMPIUTO GLI STUDI DELL'ORDINE ELEMENTARE SUPERIORE;
- 2) AVERE EFFETTUATO UN ANNO DI NAVIGAZIONE IN SERVIZIO DI MACCHINA. TALE PERIODO VIENE RIDOTTO A SEI MESI PER COLORO CHE ABBIANO SEGUITO UN CORSO SPECIALIZZATO RICONOSCIUTO DAL MINISTRO PER I TRASPORTI;
- 3) AVERE SOSTENUTO CON ESITO FAVOREVOLE UN ESAME, SECONDO I PROGRAMMI STABILITI DAL MINISTRO PER I TRASPORTI;

IL TITOLO DI MACCHINISTA PUÒ ESSERE CONSEGUITO DAL PERSONALE DI CARRIERA DELLA MARINA MILITARE IN CONGEDO, CATEGORIA MECCANICI, DI GRADO NON INFERIORE A CAPO DI 3/A CLASSE CHE, OLTRE AD ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AI NUMERI 1) A 4) DELL'ART. 49 E N. 1) DEL PRESENTE ARTICOLO, ABBA ALMENO UN ANNO DI NAVIGAZIONE IN SERVIZIO DI MACCHINA.

ANALOGAMENTE IL TITOLO PREDETTO PUÒ ESSERE CONSEGUITO DAGLI ISCRITTI FRA LA GENTE DI MARE DI 1/A CATEGORIA CHE SIA GIÀ IN POSSESSO DELLA PATENTE DI MACCHINISTA NAVALE DI 1/A O DI 2/A CLASSE.

IL MACCHINISTA PUÒ CONDURRE MACCHINE A VAPORE DI PIROSCAFI ADDETTI AL TRASPORTO O AL RIMORCHIO, SALVO IL DISPOSTO DELL'ART. 58 PER QUANTO RIGUARDA LE NAVI ADIBITE A SERVIZI PUBBLICI DI LINEA O DI RIMORCHIO O A SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE PER CONTO DI TERZI.

ART. 55. (MOTORISTA DI MOTONAVI).

PER CONSEGUIRE IL TITOLO DI MOTORISTA DI MOTONAVI, OLTRE QUELLI DI CUI AI NN. 1) A 4) DELL'ART. 49, OCCORRONO I SEGUENTI REQUISITI:

- 1) AVER COMPIUTO GLI STUDI DELL'ORDINE ELEMENTARE SUPERIORE;
- 2) AVERE EFFETTUATO UN ANNO DI NAVIGAZIONE IN SERVIZIO DI MACCHINA SU MOTONAVI. TALE PERIODO VIENE RIDOTTO A SEI MESI PER COLORO CHE ABBIANO SEGUITO UN CORSO SPECIALE RICONOSCIUTO DAL MINISTRO PER I TRASPORTI;
- 3) AVERE SOSTENUTO CON ESITO FAVOREVOLE UN ESAME, SECONDO I PROGRAMMI STABILITI DAL MINISTRO PER I TRASPORTI.

IL TITOLO DI MOTORISTA DI MOTONAVI PUÒ ESSERE CONSEGUITO DAL PERSONALE DI CARRIERA DELLA MARINA MILITARE IN CONGEDO, CATEGORIA MOTORISTI NAVALI, DI GRADO NON INFERIORE A CAPO DI 3/A CLASSE CHE, OLTRE AD ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AI NUMERI 1) A 4) DELL'ART. 49 E NUMERO 1) DEL PRESENTE ARTICOLO, ABBA ALMENO UN ANNO DI NAVIGAZIONE IN SERVIZIO DI MACCHINA.

ANALOGAMENTE IL TITOLO PREDETTO PUÒ ESSERE CONSEGUITO DAGLI ISCRITTI FRA LA GENTE DI MARE DI 1/A CATEGORIA CHE SIANO GIÀ IN POSSESSO DI UN TITOLO O ABILITAZIONE NON INFERIORE A QUELLA DI MOTORISTA NAVALE DI 1/A CLASSE.

IL MOTORISTA DI MOTONAVI PUÒ CONDURRE APPARATI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA DI MOTONAVI ADDETTE AL TRASPORTO O AL RIMORCHIO, SALVO IL DISPOSTO DELL'ART. 5, PER QUANTO RIGUARDA LE NAVI ADIBITE A SERVIZI PUBBLICI DI LINEA O DI RIMORCHIO O A SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE PER CONTO TERZI.

ART. 56. (MOTORISTA DI MOTOSCAFI).

PER CONSEGUIRE IL TITOLO DI MOTORISTA DI MOTOSCAFI, OLTRE QUELLI DI CUI AI NUMERI 1) A 4) DELL'ART. 49, OCCORRONO I SEGUENTI REQUISITI:

- 1) AVERE COMPIUTO I DICHIOTTO ANNI DI ETÀ;
- 2) AVERE COMPIUTO GLI STUDI DEL CORSO SUPERIORE ELEMENTARE;
- 3) AVERE EFFETTUATO SEI MESI DI NAVIGAZIONE OVVERO AVERE EFFETTUATO TRE MESI DI NAVIGAZIONE E AVERE SEGUITO UN CORSO SPECIALIZZATO RICONOSCIUTO DAL MINISTRO PER I TRASPORTI;
- 4) AVERE SOSTENUTO CON ESITO FAVOREVOLE UN ESAME SECONDO I PROGRAMMI STABILITI DAL MINISTRO PER I TRASPORTI.

IL TITOLO DI MOTORISTA DI MOTOSCAFI PUÒ ESSERE CONSEGUITO DAL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE IN CONGEDO, DI GRADO NON INFERIORE A SOTTOCAPO MOTORISTA NAVALE VOLONTARIO, MUNITO DI ABILITAZIONE A CONDURRE MOTORI DI POTENZA NON SUPERIORE A 400 CAVALLI CHE, OLTRE AD ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AI NUMERI 1) A 4) DELL'ART. 49 E N. 1) DEL PRESENTE ARTICOLO, ABBA ALMENO SEI MESI DI NAVIGAZIONE IN SERVIZIO DI MACCHINA.

ANALOGAMENTE IL TITOLO PREDETTO PUÒ ESSERE CONSEGUITO DAGLI ISCRITTI FRA LA GENTE DI MARE DI 1/A CATEGORIA CHE SIANO IN POSSESSO DI UN TITOLO O ABILITAZIONE NON INFERIORE A QUELLA DI MOTORISTA ABILITATO.

IL MOTORISTA DI MOTOSCAFI PUÒ CONDURRE APPARATI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA DI MOTOSCAFI E DI IMBARCAZIONI CON MOTORE AMOVIBILE ADDETTI A SERVIZI DI TRASPORTO, SALVO IL DISPOSTO DELL'ART. 58 PER I MOTOSCAFI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI DI LINEA O DI RIMORCHIO O A SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE PER CONTO DI TERZI.

ART. 57. (FUOCHISTA ABILITATO).

PER CONSEGUIRE IL TITOLO DI FUOCHISTA ABILITATO, OLTRE QUELLI DI CUI AI NN. 1), 3) E 4) DELL'ART. 49, OCCORRONO I SEGUENTI REQUISITI:

- 1) AVERE COMPIUTO I DICHIOTTO ANNI DI ETÀ;
- 2) AVERE COMPIUTO GLI STUDI DEL CORSO SUPERIORE ELEMENTARE;
- 3) AVERE EFFETTUATO DUE ANNI DI NAVIGAZIONE IN SERVIZIO DI MACCHINA;
- 4) AVERE SOSTENUTO CON ESITO FAVOREVOLE UN ESAME SECONDO I PROGRAMMI STABILITI DAL MINISTRO PER I TRASPORTI.

IL TITOLO DI FUOCHISTA ABILITATO PUÒ ESSERE CONSEGUITO DAL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE IN CONGEDO, DI GRADO NON INFERIORE A SOTTOCAPO MECCANICO VOLONTARIO, MUNITO DI ABILITAZIONE A CONDURRE APPARATI MOTORI A VAPORE DI POTENZA INFERIORE A 150 CAVALLI CHE, OLTRE AD ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AI NUMERI 1) A 4) DELL'ART. 49 E N. 1) DEL PRESENTE ARTICOLO, ABBA ALMENO UN ANNO DI NAVIGAZIONE IN SERVIZIO DI MACCHINA.

ANALOGAMENTE IL TITOLO PREDETTO PUÒ ESSERE CONSEGUITO DAGLI ISCRITTI FRA LA GENTE DI MARE DI 1/A CATEGORIA CHE SIANO GIÀ IN POSSESSO DI UN TITOLO O ABILITAZIONE NON INFERIORE A QUELLA DI FUOCHISTA AUTORIZZATO.

IL FUOCHISTA ABILITATO PUÒ CONDURRE MACCHINE, DELLA POTENZA NON SUPERIORE A CENTO CAVALLI VAPORE, DI PIROSCAFI ADDETTI AL TRASPORTO DI MERCI O AL RIMORCHIO E DI PIROSCAFI ADDETTI AL TRASPORTO DI VIAGGIATORI, SALVO IL DISPOSTO DELL'ART. 58 PER LE NAVI ADIBITE A SERVIZI PUBBLICI DI LINEA O DI RIMORCHIO, O A SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE PER CONTO DI TERZI.

CAPO IV. DISPOSIZIONI COMUNI PER I TITOLI PROFESSIONALI.

ART. 58. (QUALIFICA DI _AUTORIZZATO_).

COLORO CHE SONO IN POSSESSO DEL TITOLO DI CAPITANO, DI CAPO TIMONIERE, DI CONDUTTORE DI MOTOSCAFI, DI MACCHINISTA, DI MOTORISTA DI MOTOSCAFI O DI FUOCHISTA ABILITATO, A SEGUITO DELL'AUTORIZZAZIONE CONFERITA A SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART. 134 DEL CODICE, ASSUMONO LA QUALIFICA DI _AUTORIZZATO_.

LA QUALIFICA DI AUTORIZZATO CONFERISCE LA FACOLTÀ DI ESPLICARE LE MANSIONI DEL GRADO ANCHE SU NAVI ADDETTE A SERVIZI PUBBLICI DI LINEA O DI RIMORCHIO O A SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE PER CONTO DI TERZI.

ART. 59. (REQUISITI PER CONSEGUIRE LA QUALIFICA DI AUTORIZZATO).

PER CONSEGUIRE LA QUALIFICA DI AUTORIZZATO OCCORRONO I SEGUENTI REQUISITI:

- 1) AVERE COMPIUTO I VENTQUATTRO ANNI DI ETÀ SE CAPITANO, CAPO TIMONIERE, MACCHINISTA, O MOTORISTA DI MOTONAVI; I VENTUNO ANNI SE CONDUTTORE DI MOTOSCAFI O MOTORISTA DI MOTOSCAFI O FUOCHISTA ABILITATO;
- 2) RISULTARE DI BUONA CONDOTTA MORALE E CIVILE;
- 3) AVERE SOSTENUTO UN ESAME SECONDO I PROGRAMMI STABILITI DAL MINISTRO PER I TRASPORTI.

ART. 60. (AUTORITÀ COMPETENTE).

I TITOLI PROFESSIONALI SONO CONFERITI DAL CAPO DELL'ISPETTORATO DI PORTO.

LA QUALIFICA DI AUTORIZZATO È CONFERITA DAL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE.

ART. 61. (ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI).

GLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI CAPITANO, CAPO TIMONIERE, CAPO BARCA, MACCHINISTA, MOTORISTA DI MOTONAVI E DELLA QUALIFICA DI AUTORIZZATO PER I TITOLI DI CAPITANO, CAPO TIMONIERE, MACCHINISTA E MOTORISTA DI MOTONAVI SONO SOSTENUTI DAVANTI AD APPOSITE COMMISSIONI.

GLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI CONDUTTORE O DI MOTORISTA DI MOTOSCAFI E DI FUOCHISTA ABILITATO, E DELLE CORRISPONDENTI QUALIFICHE DI AUTORIZZATO, SONO SOSTENUTI DAVANTI A UN INGEGNERE DELL'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DESIGNATO DAL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO MEDESIMO.

LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI CUI AL PRIMO COMMA, LE SEDI DI ESAME, I DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE E LE NORME IN GENERE RELATIVE ALL'INIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI SONO STABILITI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER I TRASPORTI.

AGLI ESAMI PREVISTI DAL N. 3) DELL'ART. 59 POSSONO ESSERE AMMESSI ANCHE COLORO CHE NON SIANO IN POSSESSO DEL TITOLO PROFESSIONALE, QUANDO ABBIANO GLI ALTRI REQUISITI RICHIESTI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO MEDESIMO. IN TAL CASO AL CONFERIMENTO DEL TITOLO E DELLA QUALIFICA DI AUTORIZZATO SI PROVVEDE A NORMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

**TITOLO V. DEL REGIME AMMINISTRATIVO DELLE NAVI
CAPO I. DELL'AMMISSIONE DELLA NAVE ALLA NAVIGAZIONE**

ART. 62. (DISTINZIONI DI NAVI E GALLEGGIANTI).

AGLI EFFETTI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 136 DEL CODICE, IN MANCANZA DI ELEMENTI DEI QUALI RISULTI LA DESTINAZIONE PREVALENTE A SERVIZI ATTINENTI ALLA NAVIGAZIONE E AL TRAFFICO IN ACQUE INTERNE, SI CONSIDERANO GALLEGGIANTI LE COSTRUZIONI CHE NON SIANO DOTATE DI MEZZI DI PROPULSIONE PROPRIA.

IL PROPRIETARIO, NEL RICHIEDERE L'ISCRIZIONE DELLA NAVE O DEL GALLEGGIANTE NEI REGISTRI, È TENUTO A PRESENTARE, INSIEME AGLI ALTRI DOCUMENTI PRESCRITTI, UNA DICHIARAZIONE DALLA QUALE RISULTI LA DESTINAZIONE CHE EGLI INTENDE DARE ALLA NAVE O AL GALLEGGIANTE.

L'UFFICIO D'ISCRIZIONE, VALUTATI GLI ELEMENTI PRESENTATI DAL PROPRIETARIO, STABILISCE SE L'ISCRIZIONE DEBBA AVER LUOGO COME NAVE O COME GALLEGGIANTE.

CONTRO IL PROVVEDIMENTO IL RICHIEDENTE PUÒ PROPORRE RICORSO AL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE, IL QUALE DECIDE IN VIA DEFINITIVA.

ART. 63. (IMPOSIZIONE E CAMBIAMENTO DEL NOME).

LA DOMANDA PER L'IMPOSIZIONE O PER IL CAMBIAMENTO DEL NOME DELLE NAVI IN SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA DEVE ESSERE PRESENTATA ALL'UFFICIO DI ISCRIZIONE.

IL NOME DEVE ESSERE APPROVATO DALL'UFFICIO PREDETTO.

ART. 64. (SEGNI D'INDIVIDUAZIONE SULLO SCAFO).

IL NUMERO D'ISCRIZIONE DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI DEVE ESSERE SEGNATO IN MODO BEN VISIBILE SUI LATI ESTREMI DELLO SCAFO, A DESTRA DI PRORA E A SINISTRA DI POPPA, E DEVE ESSERE PRECEDUTO DALLA SIGLA DELL'UFFICIO DI ISCRIZIONE.

LE CARATTERISTICHE DEL NUMERO E DELLA SIGLA SONO STABILITE DAL MINISTRO PER I TRASPORTI.

IL NOME DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE DEVE ESSERE SEGNATO SULLA SUPERFICIE ESTERNA DELLA POPPA; LE NAVI DA DIPORTO POSSONO INOLTRE SEGNARE SOTTO IL NOME L'INDICAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAUTICA ALLA QUALE APPARTENGONO.

ART. 65. (SOCIETÀ AUTORIZZATE A POSSEDERE NAVI ITALIANE).

AGLI EFFETTI DELL'ART. 143, SECONDO COMMA, DEL CODICE, LA PREVALENZA DEGLI INTERESSI NAZIONALI DEL CAPITALE SOCIALE SI CONSIDERA SUSSISTENTE NELLE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO, IN ACCOMANDITA SEMPLICE E A RESPONSABILITÀ LIMITATA LE CUI QUOTE DI PARTECIPAZIONE SONO PER TRE QUARTI IN PROPRIETÀ DI CITTADINI ITALIANI, E NELLE SOCIETÀ PER AZIONI LE CUI AZIONI SONO INTESTATE PER TRE QUARTI A CITTADINI ITALIANI.

LA PREVALENZA DEGLI INTERESSI NAZIONALI NEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE SI CONSIDERA SUSSISTENTE, AGLI STESSI EFFETTI, NELLE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO E A RESPONSABILITÀ LIMITATA QUANDO LA MAGGIORANZA DEI SOCI SONO CITTADINI ITALIANI, NELLE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE QUANDO CITTADINI ITALIANI SONO LA MAGGIORANZA DEGLI ACCOMANDATARI, E NELLE SOCIETÀ PER AZIONI QUANDO SONO CITTADINI ITALIANI LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI, TRA CUI IL PRESIDENTE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO, LA MAGGIORANZA DEI SINDACI E I DIRETTORI GENERALI.

ART. 66. (ELENCO DELLE SOCIETÀ AUTORIZZATE).

LA SOCIETÀ CHE RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE PREVISTA DALL'ART. 143 DEL CODICE DEVE INOLTRE AL MINISTRO PER I TRASPORTI DOMANDA CORREDATA DAI DOCUMENTI, RILASCIATI DALL'AUTORITÀ COMPETENTE, DAI QUALI RISULTI LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI INDICATI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE.

LA SOCIETÀ CHE RICHIEDE L'EQUIPARAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 144 DEL CODICE DEVE INOLTRE AL MINISTRO PER I TRASPORTI DOMANDA CORREDATA DALL'ATTO COSTITUTIVO E DALLO STATUTO SOCIALE, NONCHÉ DA DOCUMENTI, RILASCIATI DALL'AUTORITÀ COMPETENTE, DAI QUALI RISULTI CHE LA SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE O L'OGGETTO PRINCIPALE DELL'IMPRESA È NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.

ART. 67. (REGISTRI DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI).

I REGISTRI D'ISCRIZIONE DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI SONO TENUTI DAGLI ISPETTORATI DI PORTO, SALVO QUELLI DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI CON MOTORE AMOVIBILE CHE SONO TENUTI DAGLI ISPETTORATI COMPARTIMENTALI.

GLI ISPETTORATI DI PORTO TENGONO INOLTRE COPIA DEI REGISTRI DI ISCRIZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI CON MOTORE AMOVIBILE ESISTENTI PRESSO GLI ISPETTORATI COMPARTIMENTALI DA CUI DIPENDONO.

LE DELEGAZIONI DI APPRODO POSSONO ESSERE AUTORIZZATE DALL'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE A TENERE I REGISTRI D'ISCRIZIONE DELLE NAVI A VELA O A REMI E DEI GALLEGGIANTI, NON MUNITI DI MEZZI MECCANICI DI STAZZA NON SUPERIORE A TRE TONNELLATE.

I REGISTRI SONO CONFORMI AI MODELLI APPROVATI DAL MINISTRO PER I TRASPORTI E SONO CORREDATI DA RUBRICHE.

ART. 68. (LICENZA DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI).

LA LICENZA DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI È CONFORME AL MODELLO APPROVATO DAL MINISTRO PER I TRASPORTI.

~~SULLA LICENZA, OLTRE ALLE INDICAZIONI STABILITE DALL'ART. 153 DEL CODICE, SONO RIPORTATE LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:~~

- 1) LA DATA DI ARMAMENTO E QUELLA DEL DISARMO;

- 2) IL NOME DELL'ARMATORE, OVE QUESTI SIA DIVERSO DAL PROPRIETARIO;
- 3) IL PORTO DI ATTRACCO NORMALE;
- 4) GLI ESTREMI DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO O AL RIMORCHIO;
- 5) IL NOME DEL RAPPRESENTANTE DELL'ARMATORE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 267 DEL CODICE;
- 6) LA PRESCRITTA CONSISTENZA MINIMA DELL'EQUIPAGGIO CON L'ELENCO DELLE PERSONE COMPONENTI L'EQUIPAGGIO STESSO E L'INDICAZIONE DEL TITOLO PROFESSIONALE E DELLA QUALIFICA.

NELLA LICENZA DELLE NAVI DI STAZZA LORDA SUPERIORE ALLE VENTICINQUE TONNELLATE SI ANNOTANO INOLTRE:

- 7) I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DELLA NAVE;
- 8) LE VISITE DELL'ISPettorato COMPARTIMENTALE O DEL REGISTRO ITALIANO NAVALE PER L'ACCERTAMENTO DELLA NAVIGABILITÀ;
- 9) IL PAGAMENTO DELLE TASSE E DEGLI ALTRI DIRITTI;
- 10) LE ALTRE INDICAZIONI PRESCRITTE DA LEGGI E REGOLAMENTI.

ART. 69. (VISTO ANNUALE SULLA LICENZA).

LA LICENZA DEVE ESSERE SOTTOPOSTA, ENTRO IL PRIMO TRIMESTRE DI OGNI ANNO, AL VISTO DI CONVALIDA DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI NAVIGAZIONE INTERNA CHE L'HA RILASCIATA. TALE VISTO NON PUÒ ESSERE APPOSTO SE NON PREVIO PAGAMENTO DELLE RELATIVE TASSE.

ART. 70. (CONTENUTO DELLA LICENZA PROVVISORIA).

LA LICENZA PROVVISORIA È CONFORME AL MODELLO APPROVATO DAL MINISTRO PER I TRASPORTI E DEVE CONTENERE LE SEGUENTI INDICAZIONI:

- 1) NOME, TIPO E STAZZA, UFFICIO D'ISCRIZIONE;
- 2) NOME DEL PROPRIETARIO E DELL'ARMATORE;
- 3) DURATA DELLA SUA VALIDITÀ;
- 4) MOTIVO DEL RILASCIO;
- 5) LA PRESCRITTA CONSISTENZA MINIMA DELL'EQUIPAGGIO CON L'ELENCO DELLE PERSONE COMPONENTI L'EQUIPAGGIO STESSO E L'INDICAZIONE DELLE QUALIFICHE.

ART. 71. (COMMISSIONE PER LE RIPARAZIONI E PER LE DEMOLIZIONI).

LA COMMISSIONE PREVISTA DALL'ART. 161 DEL CODICE È COMPOSTA DA DUE FUNZIONARI TECNICI DELL'ISPettorato COMPARTIMENTALE, DESIGNATI DAL DIRETTORE DELL'ISPettorato MEDESIMO, E DA UN FUNZIONARIO DELL'ISPettorato DI PORTO.

IL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DEVE CONSTARE DA PROCESSO VERBALE.

LE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SONO A CARICO DEI PROPRIETARI DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI VISITATI.

CAPO II. DELLA NAVIGABILITÀ DELLA NAVE.

ART. 72.

(OBBLIGO DEL CERTIFICATO DI CLASSE, DI NAVIGABILITÀ O D'IDONEITÀ).

~~SALVO IL DISPOSTO DELL'ARTICOLO SEGUENTE, LE NAVI CHE IMPRENDONO LA NAVIGAZIONE, OLTRE CHE DELLA LICENZA, DEVONO ESSERE PROVviste DEI SEGUENTI DOCUMENTI, IN CORSO DI VALIDITÀ:~~

a) CERTIFICATO DI CLASSE, RILASCIATO DAL REGISTRO ITALIANO NAVALE, SE SONO NAVI DI STAZZA LORDA SUPERIORE ALLE VENTICINQUE TONNELLATE ADDETTE A SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER TRASPORTO DI PERSONE;

b) CERTIFICATO DI NAVIGABILITÀ RILASCIATO DALL'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE, SE SONO NAVI A PROPULSIONE MECCANICA NON COMPRESSE TRA QUELLE DI CUI ALLA LETTERA A). QUANDO LA PROPULSIONE È A VAPORE LA NAVE DEVE ESSERE PROVISTA ANCHE DEL CERTIFICATO D'IDONEITÀ DELLA CALDAIA, RILASCIATO DALL'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE;

c) CERTIFICATO D'IDONEITÀ RILASCIATO DALL'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE, SE SONO NAVI A VELA, A REMI O SENZA MEZZI DI PROPULSIONE PROPRIA, DI STAZZA LORDA SUPERIORE ALLE VENTICINQUE TONNELLATE NON COMPRESSE FRA QUELLE DI CUI ALLA LETTERA A), OVVERO DI STAZZA LORDA NON SUPERIORE A VENTICINQUE TONNELLATE ADIBITE A SERVIZIO PUBBLICO DI POSTEGGIO DA BANCHINA O DI NOLEGGIO.

ART. 73. (NORME PER I MOTOSCAFI E PER LE IMBARCAZIONI

A MOTORE AMOVIBILE).

AI MOTOSCAFI E ALLE IMBARCAZIONI CON MOTORE AMOVIBILE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI LEGGI E DI REGOLAMENTI SPECIALI.

ART. 74. (NAVIGAZIONE DI PROVA).

LE IMPRESE COSTRUTTRICI, I LORO RAPPRESENTANTI E I CANTIERI DI RIPARAZIONE POSSONO FAR COMPIERE CORSE DI PROVA ALLE NAVI NON PROVviste DELLA LICENZA QUANDO SONO A CIÒ AUTORIZZATI DALL'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE.

L'ISPETTORATO CHE DÀ L'AUTORIZZAZIONE RILASCIÀ UN CERTIFICATO, DA TENERSI A BORDO, NONCHÉ DUE TARGHE DA PORTARSI IN MODO VISIBILE SU CIASCUN FIANCO DELLA NAVE DURANTE LA PROVA.

L'AUTORIZZAZIONE NON PUÒ AVERE DURATA SUPERIORE AD UN ANNO ED È REVOCABILE A GIUDIZIO DELL'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE.

SULLE NAVI IN PROVA NON DEVONO ESSERE IMBARCATE PERSONE NON INTERESSATE ALLA PROVA STESSA

ART. 75. (NORME PER I GALLEGGIANTI).

I GALLEGGIANTI DI STAZZA LORDA SUPERIORE ALLE VENTICINQUE TONNELLATE O CHE SIANO MUNITI DI MEZZI MECCANICI DEVONO ESSERE PROVISTI DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ RILASCIATO DALL'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE.

ART. 76. (PERDITA DI VALIDITÀ DEI CERTIFICATI).

I CERTIFICATI DI CLASSE, DI NAVIGABILITÀ E DI IDONEITÀ PERDONO LA VALIDITÀ QUANDO LA NAVE, A GIUDIZIO DELL'AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO I DETTI CERTIFICATI, SIA STATA ADIBITA A USO DIVERSO DA QUELLO INDICATO NELLA LICENZA O QUANDO SUBISCA MODIFICAZIONI CHE NE ALTERINO LE CARATTERISTICHE.

ART. 77. (CONVALIDA DEI CERTIFICATI).

I CERTIFICATI DI CLASSE, DI NAVIGABILITÀ E DI IDONEITÀ SONO SOGGETTI A CONVALIDE PERIODICHE A SEGUITO DI VISITE ESEGUITE DAL REGISTRO ITALIANO NAVALE O DALL'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE.

I CERTIFICATI SUDETTI SONO ALTRESÌ SOTTOPOSTI A CONVALIDA OCCASIONALE ALLA QUALE IL REGISTRO O L'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE PROVVEDONO QUANDO LA NAVE O IL GALLEGGIANTE ABBA RIPORTATO AVARIE CHE NE COMPROMETTANO L'IDONEITÀ ALLA NAVIGAZIONE O LA GALLEGGIABILITÀ.

IL COMANDANTE DELLA NAVE O DEL GALLEGGIANTE DEVE INFORMARE L'ISPETTORATO DI PORTO DELLE AVARIE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

L'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE PUÒ ORDINARE IN QUALUNQUE MOMENTO L'ISPEZIONE DI UNA NAVE O DI UN GALLEGGIANTE ALLO SCOPO DI ACCERTARE IL PERMANERE DELLE CONDIZIONI DI NAVIGABILITÀ.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI HA LA FACOLTÀ DI ORDINARE CHE A MEZZO DEGLI ISPETTORATI COMPARTIMENTALI SIANO ESEGUITE VISITE PERIODICHE ED ISPEZIONI AI MOTOSCAFI E ALLE IMBARCAZIONI CON MOTORE AMOVIBILE.

ART. 78. (NORME PER L'ESECUZIONE DELLE VISITE E DELLE ISPEZIONI).

FERMO IL DISPOSTO DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 166 DEL CODICE RELATIVO ALLE VISITE E ISPEZIONI ALLE NAVI PER LE QUALI SIA OBBLIGATORIA LA CLASSIFICAZIONE, ALL'ACCERTAMENTO E AL CONTROLLO DELLE ALTRE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 164 DEL CODICE MEDESIMO SI PROVVEDE A NORMA DI LEGGI E DI REGOLAMENTI SPECIALI.

CAPO III. DEI DOCUMENTI DI BORDO

ART. 79. (FORMA E VIDIMAZIONE).

I LIBRI DI BORDO SONO CONFORMI AI MODELLI APPROVATI DAL MINISTRO PER I TRASPORTI E, PRIMA DI ESSERE POSTI IN USO, DEVONO ESSERE NUMERATI, FIRMATI E BOLLATI COL TIMBRO D'UFFICIO, AL SOMMO D'OGNI MEZZO FOGLIO, DAL COMANDANTE DEL PORTO O DALL'AUTORITÀ CONSOLARE.

NELLA PRIMA PAGINA DI CIASCUN LIBRO DEVE ESSERE INSERITA DICHIARAZIONE FIRMATA DAL COMANDANTE DEL PORTO ATTESTANTE IL NUMERO DELLE PAGINE DI CUI IL LIBRO SI COMPONE, IL NOME, IL TIPO, L'UFFICIO D'ISCRIZIONE E IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA NAVE, IL NOME DEL COMANDANTE AL QUALE È FATTA LA CONSEGNA DEL LIBRO E LA DATA DI RILASCIO DI ESSO.

ART. 80. (TENUTA).

I LIBRI DI BORDO DEVONO ESSERE TENUTI PER ORDINE DI DATA DI SEGUITO, SENZA SPAZI IN BIANCO, SENZA INTERLINEE E SENZA TRASPORTI IN MARGINE. NON VI SI POSSONO FARE ABRASIONI E, OVE SIA NECESSARIA QUALCHE CANCELLAZIONE, QUESTA DEVE ESEGUIRSI IN MODO CHE LE PAROLE CANCELLATE SIANO LEGGIBILI. GLI SPAZI VUOTI DEVONO ESSERE RIEMPITI CON LINEE A PENNA.

ART. 81. (GIORNATE DI BORDO).

SUL GIORNALE DI BORDO DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ART. 176 DEL CODICE, OLTRE L'INDICAZIONE DELLA DATA DELL'ENTRATA IN SERVIZIO DELLA NAVE, SONO ANNOTATI LA COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO CON LE RELATIVE QUALIFICHE, LE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE, LA ROTTA SEGUITA, GLI ORARI OSSERVATI, GLI INCIDENTI VERIFICATISI DURANTE IL VIAGGIO, E OGNI ALTRA EVENTUALE INDICAZIONE RELATIVA AL VIAGGIO.

ART. 82. (REGISTRO DI CARICO).

LE NAVI DI STAZZA LORDA SUPERIORE ALLE VENTICINQUE TONNELLATE ADDETTE AL TRASPORTO DI MERCI DEVONO ESSERE PROVviste DI UN REGISTRO DI CARICO, SUL QUALE SONO ANNOTATI GLI IMBARCHI E GLI SBARCHI DELLE MERCI, CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DEI COLLI, DELLA DATA E DEL LUOGO DI CARICAZIONE E DEL LUOGO DI DESTINAZIONE, NONCHÉ GLI ALTRI DATI EVENTUALMENTE PRESCRITTI.

ART. 83. (INVENTARIO DI BORDO).

LE NAVI DI STAZZA LORDA SUPERIORE ALLE CENTO TONNELLATE SE ADIBITE AL TRASPORTO DI MERCI E ALLE VENTICINQUE TONNELLATE SE ADIBITE AL TRASPORTO DI PERSONE DEVONO ESSERE PROVviste DELL'INVENTARIO DI BORDO.

DEGLI OGGETTI DI CORREDO E DEGLI ATTREZZI DI RISPETTO PRESENTI A BORDO, DEVONO ESSERE INDICATI NELL'INVENTARIO, IN OGNI CASO, QUELLI PRESCRITTI DA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI O DALL'ISPettorato COMPARTIMENTALE.

L'INVENTARIO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL COMANDANTE DELLA NAVE, CONTROFIRMATO DAI TECNICI INCARICATI DELLA VISITA DELLA NAVE E VISTATO DAL COMANDANTE DEL PORTO O DALL'AUTORITÀ CONSOLARE.

**TITOLO VI. DELLA POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE
CAPO I. DELLA PARTENZA E DELL'ARRIVO DELLE NAVI**

ART. 84. (PARTENZA E ARRIVO DELLE NAVI).

PRESSO OGNI UFFICIO DI PORTO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA È TENUTO UN REGISTRO, CONFORME AL MODELLO APPROVATO DAL MINISTRO PER I TRASPORTI, SUL QUALE SONO ANNOTATI I DATI RELATIVI ALLA PARTENZA E ALL'ARRIVO DI CIASCUNA NAVE.

ART. 85. (NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI MERCI).

IL COMANDANTE DELLA NAVE ADIBITA AL TRASPORTO DI MERCI DEVE PRESENTARE ALL'ARRIVO IL REGISTRO DI CARICO AL COMANDANTE DEL PORTO PER IL VISTO ANCHE ALL'EFFETTO DEL RILIEVO DEI DATI STATISTICI RELATIVI ALLE MERCI TRASPORTATE.

IL VISTO APPOSTO SUL REGISTRO DI CARICO TIENE LUOGO DEL VISTO SULLA LICENZA, DI CUI ALL'ART. 184, PRIMO COMMA, DEL CODICE.

CAPO II. DELLA POLIZIA DI BORDO E DELLA NAVIGAZIONE.

ART. 86. (OBBLIGHI DEL COMANDANTE DELLA NAVE).

IL COMANDANTE DELLA NAVE HA L'OBBLIGO DI ESIBIRE AD OGNI RICHIESTA DEI FUNZIONARI O AGENTI, PREPOSTI ALLA VIGILANZA DELLA NAVIGAZIONE INTERNA: LA LICENZA, I LIBRETTI DI NAVIGAZIONE E QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO DI CUI SIA RICHIESTO IL POSSESSO, E DI DARE INFORMAZIONI SULLE MERCI TRASPORTATE.

IN CASO DI PERDITA O DI DISTRUZIONE DELLE CARTE DI BORDO, IL COMANDANTE DELLA NAVE DEVE FARNE IMMEDIATA DENUNCIA AL COMANDANTE DEL PRIMO PORTO CHE S'INCONTRA PER FARSI RILASCIARE UNA DICHIARAZIONE DI ESEGUITA DENUNCIA, VALEVOLE ANCHE COME DOCUMENTO PROVVISORIO DI CARTA DI BORDO.

IL COMANDANTE DELLA NAVE DEVE POI FARE ULTERIORE DENUNCIA AL COMANDANTE DEL PORTO DOVE È ISCRITTA LA NAVE, IL QUALE NE PRENDE NOTA E PROVEDE ALLA SOSTITUZIONE.

ART. 87. (RIFIUTO D'IMBARCO DI PASSEGGERI).

IL COMANDANTE DELLA NAVE DEVE RIFIUTARSI DI RICEVERE A BORDO PERSONE AFFETTE O SOSPETTE DELLE MALATTIE INDICATE DALL'ART. 192 DEL CODICE QUANDO NON SONO MUNITE DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO STESSO. SE EGLI È INFORMATO SOLTANTO DOPO LA PARTENZA DELLA PRESENZA A BORDO DI TALI INFERMI, DEVE ISOLARLI E SBARCARLI AL PIÙ VICINO SCALO, AVVERTENDONE IL MEDICO PROVINCIALE. IN QUESTO CASO DEVONO ESSERE PRESE SULLA NAVE LE MISURE SANITARIE OPPORTUNE.

IL COMANDANTE DELLA NAVE ADIBITA A SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA PUÒ RIFIUTARSI DI RICEVERE A BORDO O PUÒ SBARCARRE I PASSEGGERI CHE SI COMPORTINO IN MODO SCONVENIENTE.

ART. 88. (CARICO DELLA NAVE).

È VIETATO DI CARICARE MERCI E DI IMBARCARE PASSEGGERI IN QUANTITÀ ED IN NUMERO SUPERIORE A QUELLO AUTORIZZATO.

SULLE NAVI CHE TRASPORTANO PERSONE NON POSSONO ESSERE CARICATE MERCI VIETATE O PERICOLOSE, SALVO LE ECCEZIONI PREVISTE DA LEGGI E DA REGOLAMENTI.

LE NAVI DEVONO PORTARE, ESTERNAMENTE ALLO SCAFO, SULLE ESTREMITÀ DI PRUA E DI POPPA DA AMBO I LATI, LE SCALE DI IMMERSIONE INCISE IN DECIMETRI A PARTIRE DALLA SOTTOCHIGLIA O DAL SOTTOFONDO.

PER QUELLE DI COSTRUZIONE TIPO BURCHIO O CONSIMILE, LE SCALE ANZIDETTE VANNO SEGNALE ESTERNAMENTE ALLO SCAFO IN CORRISPONDENZA DELLE PARATIE ESTREME DI PRUA E DI POPPA, CHE IMITANO LA STIVA E LE STIVE DA CARICO.

ART. 89. (DIVIETO DI OSTACOLARE LA NAVIGAZIONE).

È FATTO DIVIETO DI ARRECARRE COMUNQUE IMPEDIMENTO ALLA NAVIGAZIONE.

È VIETATO LO STENDIMENTO DI RETI DA PESCA SULLA ROTTA ABITUALE DELLE NAVI IN SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA O IN PROSSIMITÀ DEI PONTILI, SALVO CHE SI TRATTI DI PICCOLE RETI RAPIDAMENTE RIMOVIBILI.

È VIETATO GETTARE DALLE NAVI MATERIALI IN PROSSIMITÀ DELLE RIVE E NEGLI ALTRI LUOGHI INDICATI DALL'AUTORITÀ DELLA NAVIGAZIONE INTERNA NEI LIMITI DELLE ZONE PORTUALI.

LO STESSO DIVIETO DEVE ESSERE OSSERVATO, OLTRE I DETTI LIMITI, LUNGO I CANALI ED I FIUMI, ALL'INFUORI DELLE LOCALITÀ CONSENTITE DAL COMPETENTE UFFICIO DEL GENIO CIVILE.

ART. 90. (ZATTERE DI FLUITAZIONE).

LE ZATTERE COSTITUITE CON LEGNAMI DI FLUITAZIONE DEVONO ESSERE LEGATE O SERRATE ALLE ESTREMITÀ IN MODO DA NON ARRECARRE DANNO ALLE NAVI E ALLE OPERE DELLE VIE NAVIGABILI E NON RECARE INTRALCIO ALLA NAVIGAZIONE.

I LEGAMI COLLEGANTI I LEGNAMI NON DEVONO OLTREPASSARE LA LARGHEZZA DELLE ZATTERE.

FERME LE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO 11 LUGLIO 1913, N. 959, LUNGO LE VIE NAVIGABILI OGNI ZATTERA DEVE AVERE A BORDO UNA PERSONA CHE DIRIGE LA NAVIGAZIONE, SALVE LE DEROGHE CHE POSSONO ESSERE CONSENTITE DAL CAPO DELL'ISPETTORATO DI PORTO.

ART. 91. (GARE ED ALTRE MANIFESTAZIONI NAUTICHE).

LE GARE E LE MANIFESTAZIONI NAUTICHE DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE.

TALI MANIFESTAZIONI DEVONO SVOLGERSI IN MODO DA NON COSTITUIRE INTRALCIO ALLA NAVIGAZIONE.

ART. 92. (NORME SPECIALI PER SINGOLI FIUMI E CANALI).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI, DI CONCERTO CON QUELLO PER I LAVORI PUBBLICI, PUÒ REGOLARE RELATIVAMENTE A SINGOLI FIUMI E CANALI, L'INCROCIO DELLE NAVI, LE MANOVRE DA ATTUARSI PER LE ROTTE CONVERGENTI, IL PASSAGGIO ATTRAVERSO LE CONCHE E SOTTO I PONTI APRIBILI E LE PRECEDENZE PER IL PASSAGGIO STESSO.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI, DI CONCERTO CON QUELLO PER I LAVORI PUBBLICI, PUÒ STABILIRE INOLTRE, PER I SINGOLI FIUMI E CANALI, LA VELOCITÀ MASSIMA DI MARCIA, LA SAGOMA DELLE NAVI E DEL CARICO, IL NUMERO MASSIMO DEGLI ELEMENTI RIMORCHIATI, LA LUNGHEZZA MASSIMA DEL CONVOGLIO RIMORCHIATO, LA DISTANZA FRA IL RIMORCHIATORE E IL PRIMO DEGLI ELEMENTI RIMORCHIATI E FRA L'UNO E L'ALTRO DI QUESTI, E LE ALTRE PRESCRIZIONI DIRETTE A GARANTIRE LA SICUREZZA E LA BUONA CONSERVAZIONE DI DETTE VIE NAVIGABILI, DELLE SPONDE E DELLE OPERE SPECIALI ESISTENTI.

ART. 93. (PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI).

NELLA NAVIGAZIONE LUNGO I FIUMI E I CANALI DEVONO ESSERE OSSERVATE LE PRESCRIZIONI STABILITE DAGLI UFFICI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PER LA CONSERVAZIONE E L'USO DELLE VIE NAVIGABILI E DELLE OPERE ACCESSORIE. DEVONO ESSERE ALTRESÌ OSSERVATE LE PRESCRIZIONI DI CARATTERE CONTINGENTE STABILITO DAGLI UFFICI PREDETTI IN DIPENDENZA DI SITUAZIONI ANORMALI DELLE ACQUE O DI LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE.

CAPO III. DELLA NAVIGAZIONE IN CONVOGLIO.

ART. 94. (DIREZIONE DELLA NAVIGAZIONE IN CONVOGLIO).

NELLA NAVIGAZIONE IN CONVOGLIO, QUANDO I RIMORCHIATORI SONO DUE O PIÙ, LA DIREZIONE DELLA ROTTA E DELLA NAVIGAZIONE, SE GLI INTERESSATI NON DISPONGONO DIVERSAMENTE, È AFFIDATA AL COMANDANTE DEL RIMORCHIATORE DI TESTA. IN TAL CASO L'ALTRO RIMORCHIATORE O GLI ALTRI RIMORCHIATORI DEL CONVOGLIO SONO CONSIDERATI, AGLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 103 E SEGUENTI DEL CODICE, COME ELEMENTI RIMORCHIATI.

ART. 95. (FACOLTÀ DEL CAPO CONVOGLIO).

IL COMANDANTE DELLA NAVE, AL QUALE È AFFIDATA LA DIREZIONE DELLA ROTTA E DELLA NAVIGAZIONE, È CONSIDERATO CAPO CONVOGLIO.

IL CAPO CONVOGLIO PUÒ ESCLUDERE DAL CONVOGLIO LE NAVI I CUI COMANDANTI RIFIUTINO DI ESEGUIRE GLI ORDINI DA LUI DATI.

I COMANDANTI DELLE NAVI CHE FANNO PARTE DEL CONVOGLIO, ANCHE IN MANCANZA DI PARTICOLARI ORDINI DEL CAPO CONVOGLIO, DEVONO PRENDERE TUTTE LE PRECAUZIONI NECESSARIE PER LA REGOLARITÀ DELLA NAVIGAZIONE.

TITOLO VII DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

ART. 96. (ABILITAZIONI AL COMANDO DI NAVI A VELA)

PER OTTENERE L'ABILITAZIONE DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 213 DEL CODICE, I PROPRIETARI DI NAVI DA DIPORTO A VELA DI STAZZA LORDA NON SUPERIORE ALLE CINQUANTA TONNELLATE DEVONO SOSTENERE CON ESITO FAVOREVOLE UN'ESAME PRATICO.

L'ESAME È SOSTENUTO PRESSO L'ISPettorato DI PORTO, NEL QUALE LA NAVE È ISCRITTA, AVANTI A UNA COMMISSIONE.

LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E I PROGRAMMI DEGLI ESAMI SONO STABILITI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER I TRASPORTI.

ART. 97. (COMANDO DI NAVI MARITTIME IN ACQUE INTERNE E VICEVERSA).

LE PERSONE ABILITATE AL COMANDO E ALLA CONDOTTA DI NAVI DA DIPORTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA O DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, A NORMA DEGLI ARTICOLI 213 E 214 DEL CODICE, POSSONO COMANDARE O CONDURRE TALI NAVI, ANCHE IN ZONE DELLE ACQUE INTERNE E DI ACQUE MARITTIME, RISPETTIVAMENTE, DIVERSE DALLE ZONE DI NAVIGAZIONE PROMISCUA DI CUI ALL'ART. 4.

ART. 98. (COMANDO DI NAVI DA DIPORTO SENZA ABILITAZIONE

E ALTRE AGEVOLAZIONI).

LE NAVI DA DIPORTO A VELA DI STAZZA LORDA NON SUPERIORE ALLE TRE TONNELLATE POSSONO ESSERE COMANDATE SENZA ALCUNA ABILITAZIONE, A NORMA DEL QUARTO COMMA DELL'ART. 213 DEL CODICE, ANCHE DA COLORO CHE NON SONO PROPRIETARI DELLE NAVI STESSE E ANCHE QUANDO LE NAVI NON SONO DI PROPRIETÀ DI ASSOCIAZIONI NAUTICHE.

PER NAVI DA DIPORTO, AGLI EFFETTI DEL PRECEDENTE COMMA E DELL'ART. 215 DEL CODICE, S'INTENDONO ANCHE LE NAVI DESTINATE AL NOLEGGIO PER DIPORTO.

LE PICCOLE IMBARCAZIONI A REMI DESTINATE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE O A DIPORTO DEI BAGNANTI, COMUNEMENTE DENOMINATE IOLE, CANOE, PATTINI, SANDOLINI, MOSCONI E SIMILI, SONO ESENTI DALL'OBBLIGO DELLA LICENZA.

**TITOLO VIII. DELL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE
CAPO I. DEI SERVIZI PUBBLICI SOGGETTI A CONCESSIONE.**

ART. 99. (CONCESSIONI DI SERVIZI PUBBLICI).

LE CONCESSIONI DI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER TRASPORTO DI PERSONE O DI COSE, DI SERVIZI PUBBLICI DI RIMORCHIO E DI SERVIZI PUBBLICI DI TRAINO CON MEZZI MECCANICI IN NAVIGAZIONE INTERNA SONO FATTE A TITOLO PROVVISORIO PER UN PERIODO NON SUPERIORE A DUE ANNI E A TITOLO DEFINITIVO PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRENTA ANNI.

DETTE CONCESSIONI POSSONO ESSERE RINNOVATE.

ART. 100. (DOMANDE DI CONCESSIONE).

LE DOMANDE DI CONCESSIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE SONO PRESENTATE AL MINISTERO DEI TRASPORTI, ISPettorato GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE, CORREDATE DAI SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1) RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PUBBLICO INTERESSE DEL SERVIZIO CHE SI CHIEDE DI ISTITUIRE, DATI TECNICI E PROGRAMMA DI ESERCIZIO;
- 2) PROGETTI RELATIVI AGLI IMPIANTI A TERRA;
- 3) PIANI E DISEGNI DELLE NAVI, DEI GALLEGGIANTI, DEI TRATTORI;
- 4) PREVENTIVO DI SPESA E PIANO FINANZIARIO.

ART. 101. (APPROVAZIONE DELLE CONCESSIONI).

LE CONCESSIONI PROVVISORIE SONO FATTE CON DECRETO DEL MINISTRO PER I TRASPORTI, QUELLE DEFINITIVE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, UDITO IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI.

SE TRATTASI DI SERVIZI SU FIUMI O CANALI LE CONCESSIONI SONO FATTE PREVIO ACCORDO COL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

ART. 102. (DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE).

IL DECRETO COSTITUISCE ANCHE DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E DEGLI ALTRI IMPIANTI A TERRA.

ART. 103. (DIRITTO DI ESCLUSIVITÀ).

AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER TRASPORTO DI PERSONE, A QUELLI DI RIMORCHIO E A QUELLI DI TRAINO CON MEZZI MECCANICI PUÒ ESSERE ACCORDATA L'ESCLUSIVITÀ PER LA DURATA STABILITA NELL'ATTO DI CONCESSIONE.

L'ESCLUSIVITÀ HA RIGUARDO ALLE FINALITÀ DEL SERVIZIO E NON AL PERCORSO.

ART. 104. (CLAUSOLE DELL'ATTO DI CONCESSIONE).

NELL'ATTO DI CONCESSIONE DEVONO ESSERE DETERMINATI LA NATURA, L'ENTITÀ E L'UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI A TERRA, LA QUANTITÀ E I TIPI DELLE NAVI, DEI GALLEGGIANTI E DEI TRATTORI DI CUI IL CONCESSIONARIO DEVE ESSERE PROVVEDUTO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DA DISIMPEGNARE, NONCHÉ I CASI DI DECADENZA DALLA CONCESSIONE.

NEL CAPITOLATO ANNESSO ALL'ATTO DI CONCESSIONE SONO IN OGNI CASO STABILITE LA VELOCITÀ MASSIMA E LA COMPOSIZIONE DEI CONVOGLI PER IL TRASPORTO DI MERCI IN RAPPORTO ALLE CONDIZIONI DELLA VIA NAVIGABILE E LE ALTRE CONDIZIONI E MODALITÀ DEL SERVIZIO.

ART. 105. (CAUZIONE).

LA CAUZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 225 DEL CODICE RIMANE VINCOLATA PER L'INTERA DURATA DELLA CONCESSIONE.

NELLE CONCESSIONI DI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA O DI RIMORCHIO LA CAUZIONE PUÒ ESSERE SOSTITUITA DA IPOTECA DI PRIMO GRADO SU NAVI O SU GALLEGGIANTI DI PROPRIETÀ DEL CONCESSIONARIO, DI VALORE ALMENO DOPPIO DELL'IMPORTO DELLA CAUZIONE MEDESIMA E A CONDIZIONE CHE LE NAVI E I GALLEGGIANTI SIANO ASSICURATI CONTRO I RISCHI DELLA NAVIGAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 521 DEL CODICE.

L'IPOTECA, DA ANNOTARSI SULLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE AGLI EFFETTI DELL'ART. 572 DEL CODICE, DEVE ESSERE TRASFERITA A CURA E SPESE DEL CONCESSIONARIO.

ART. 106. (CONTRIBUTO PER LA VIGILANZA).

I CONCESSIONARI SONO TENUTI A VERSARE ALLO STATO, QUALE CORRISPETTIVO DELLE SPESE DI VIGILANZA, UN CONTRIBUTO ANNUO CHE VIENE STABILITO CON L'ATTO DI CONCESSIONE.

ART. 107. (REVOCA DELLE CONCESSIONI).

LE CONCESSIONI PROVVISORIE CHE NON IMPORTANO IMPIANTI A TERRA DI DIFFICILE SGOMBERO SONO REVOCABILI A GIUDIZIO DISCREZIONALE DELL'AUTORITÀ CONCEDENTE.

LE CONCESSIONI DEFINITIVE E LE PROVVISORIE CHE IMPORTANO IMPIANTI A TERRA DI DIFFICILE SGOMBERO SONO REVOCABILI PER SPECIFICI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, A GIUDIZIO DISCREZIONALE DELL'AUTORITÀ CONCEDENTE.

LAA REVOCA NON DÀ DIRITTO A INDENNIZZO.

NELLE CONCESSIONI CHE HANNO DATO LUOGO A COSTRUZIONE DI OPERE STABILI LO STATO, SALVO CHE NON SIA DIVERSAMENTE STABILITO NELL'ATTO DI CONCESSIONE, È TENUTO AD ACQUISTARE LE OPERE ANZIDETTE CORRISPONDENDO UN COMPENSO PARI AL VALORE DI ESSE AL MOMENTO DELLA REVOCA, DETRATTO L'AMMONTARE DEGLI AMMORTAMENTI EFFETTUATI.

ART. 108. (SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE; VARIAZIONI NELLA SOCIETÀ

CONCESSIONARIA).

IL CONCESSIONARIO DEVE CHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ CONCEDENTE QUANDO INTENDE COSTITUIRE UNA SOCIETÀ PER L'ASSUNZIONE DELLA CONCESSIONE O COMUNQUE SOSTITUIRE ALTRI NELLA CONCESSIONE STESSA.

SE CONCESSIONARIA È UNA SOCIETÀ DEVE ESSERE RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE PER LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ DI ALTRO TIPO.

SE CONCESSIONARIA È UNA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO, IN ACCOMANDITA SEMPLICE O A RESPONSABILITÀ LIMITATA, DEVE ESSERE PARIMENTI RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE PREDETTA PER QUALSIASI VARIAZIONE NEL NUMERO O NELLA PERSONA DEI SOCI.

IN CASO DI MORTE DEL CONCESSIONARIO O DI UN SOCIO, QUANDO CONCESSIONARIA SIA UNA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO, IN ACCOMANDITA SEMPLICE O A RESPONSABILITÀ LIMITATA, GLI INTERESSATI DEVONO CHIEDERE ENTRO SEI MESI, SOTTO PENA DI DECADENZA LA CONFERMA DELLA CONCESSIONE. SE PER RAGIONI ATTINENTI ALL'INDENNITÀ TECNICA O ECONOMICA DEGLI EREDI, L'AUTORITÀ CONCEDENTE NON RITIENE OPPORTUNO CONFERMARE LA CONCESSIONE, SI APPLICANO LE NORME RELATIVE ALLA REVOCA.

LE DISPOSIZIONI DEI COMMI TERZO E QUARTO SI APPLICANO ANCHE AI SOCI ACCOMANDATARI DELLE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI.

ART. 109. (DECADENZA DALLA CONCESSIONE).

L'AUTORITÀ CONCEDENTE PUÒ DICHIARARE LA DECADENZA DALLA CONCESSIONE E INCAMERARE LA CAUZIONE QUANDO IL CONCESSIONARIO:

- a) NON INIZIA IL SERVIZIO NEL TERMINE STABILITO, O LO ABBANDONA, OVVERO LO INTERROMPE, O COMUNQUE LO EFFETTUA CON GRAVI IRREGOLARITÀ PER FATTO A LUI IMPUTABILE;
- b) COMMITTE GRAVI IRREGOLARITÀ DI ORDINE AMMINISTRATIVO;
- c) ATTUA ABUSIVAMENTE UNA DELLE SOSTITUZIONI O MODIFICAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO PRECEDENTE;
- d) SI RENDE RIPETUTAMENTE INADEMPIENTE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE, O IMPOSTI DA NORME DI LEGGI O DI REGOLAMENTI.

QUANDO SI VERIFICA UNO DEI CASI INDICATI NEL PRECEDENTE COMMA L'AUTORITÀ CONCEDENTE FISSA UN TERMINE ENTRO IL QUALE L'INTERESSATO PUÒ PRESENTARE LE SUE DEDUZIONI, LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DIFFIDA INTIMATA AL CONCESSIONARIO, ED È OPERATIVA DALLA SCADENZA DEL TERMINE IN ESSA STABILITO. SALVO CHE SIA DIVERSAMENTE STABILITO NELL'ATTO DI CONCESSIONE, IN CASO DI DECADENZA LE OPERE E GLI IMPIANTI ESEGUITI NELLE ZONE PORTUALI RESTANO ACQUISITI ALLO STATO, E RIPRESI IN CONSEGNA DALLA AUTORITÀ CONCEDENTE SENZA ALCUN COMPENSO O RIMBORSO, SALVA LA FACOLTÀ DELL'AUTORITÀ ANZIDETTA DI ORDINARNE LA DEMOLIZIONE, CON LA RESTITUZIONE DELLE AREE OCCUPATE NEL PRISTINO STATO.

IN QUEST'ULTIMO CASO L'AMMINISTRAZIONE, OVE IL CONCESSIONARIO NON ESEGUA L'ORDINE DI DEMOLIZIONE, PUÒ PROCEDERVI D'UFFICIO A SPESE DELL'INTERESSATO.

ART. 110. (DEVOLUZIONE DI OPERE E DI ALTRI IMPIANTI ALLA SCADENZA).

QUANDO NELL'ATTO DI CONCESSIONE È STABILITO CHE ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE SONO ACQUISITI ALLO STATO SENZA COMPENSO LE OPERE E GLI ALTRI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DEL CONCESSIONARIO, QUEST'ULTIMO DEVE CONSEGNARE LE OPERE E GLI IMPIANTI PREDETTI IN PERFETTO STATO DI MANUTENZIONE.

ART. 111. (ACQUISTO DI MATERIALI, OPERE ED IMPIANTI DA PARTE DELLO STATO

IN CASO DI DECADENZA O ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE).

QUANDO L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE SI RISERVA IL DIRITTO, IN CASO DI DECADENZA O ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE, DI ACQUISTARE IN TUTTO O IN PARTE, A PREZZO DI STIMA, LE OPERE E GLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DEL CONCESSIONARIO NON COMPRESI NEI DUE ARTICOLI PRECEDENTI, OVVERO LE NAVI, I GALLEGGIANTI, I TRATTORI ED ALTRI MATERIALI MOBILI DI PROPRIETÀ DEL CONCESSIONARIO DESTINATI ALL'ESERCIZIO, NELL'ATTO DI CONCESSIONE DEVONO ESSERE STABILITI I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA STIMA RELATIVA.

ART. 112. (NAVI, GALLEGGIANTI E TRATTORI).

~~I PIANI DELLE NAVI O DEI GALLEGGIANTI E I DISEGNI DEI TRATTORI DA ADIBIRE A SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA, DI RIMORCHIO, O DI TRAINO DEVONO ESSERE APPROVATI DAL MINISTRO PER I TRASPORTI.~~

ART. 113. (PROPRIETÀ DELLE NAVI, DEI GALLEGGIANTI E DEI TRATTORI).

NELLE CONCESSIONI DEFINITIVE LE NAVI, I GALLEGGIANTI E I TRATTORI NECESSARI PER IL REGOLARE ESERCIZIO DEVONO ESSERE DI PROPRIETÀ DEL CONCESSIONARIO E NON GRAVATI DA IPOTECA, SALVI I CASI STABILITI DALL'ART. 105.

TUTTAVIA IL MINISTRO PER I TRASPORTI PUÒ CONSENTIRE PER PARTICOLARI ESIGENZE, ANCHE ALL'INFUORI DEI CASI DI CUI ALL'ARTICOLO 105, CHE SIA COSTITUITA IPOTECA SU NAVI E SU GALLEGGIANTI DESTINATI A UN SERVIZIO PUBBLICO.

PER LE CONCESSIONI PROVVISORIE L'ESERCIZIO PUÒ ESSERE ESEGUITO CON MATERIALE PRESO IN LOCAZIONE.

ART. 114. (TARIFFE).

LA TARIFFE, I DIRITTI ACCESSORI E LE ALTRE CONDIZIONI DEL TRASPORTO, DEL RIMORCHIO E DEL TRAINO, STABILITE NELL'ATTO DI CONCESSIONE, NON POSSONO ESSERE MODIFICATE SENZA L'APPROVAZIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI.

ART. 115. (PUBBLICITÀ DELLE TARIFFE).

LE TARIFFE, I DIRITTI ACCESSORI E LE ALTRE CONDIZIONI DEL TRASPORTO, DEL RIMORCHIO O DEL TRAINO E LE SUCCESSIVE VARIAZIONI DEVONO ESSERE RESE NOTE AL PUBBLICO NEI MODI STABILITI DAL MINISTERO DEI TRASPORTI.

ART. 116. (RIBASSI DI TARIFFA E ALTRE FACILITAZIONI).

IL CONCESSIONARIO NON PUÒ ACCORDARE AD ALCUNO RIBASSI DI TARIFFA E ALTRE FACILITAZIONI, SE NON PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI, E A CONDIZIONE DI ACCORDARLI IN UGUALE MISURA A TUTTI COLORO CHE NE FACCIANO RICHIESTA E CHE GLI OFFRANO UGUALI VANTAGGI E SI TROVINO IN ANALOGHE CONDIZIONI.

ART. 117. (ORARI).

GLI ORARI DEI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA DEVONO ESSERE APPROVATI DALL'ISPettorato COMPARTIMENTALE E PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA LORO ENTRATA IN VIGORE.

LE NAVI NON DEVONO, SALVO CASI DI NECESSITÀ, DISCOSTARSI DALLE ROTTE E DAGLI ITINERARI PRESTABILITI.

ART. 118. (INDICAZIONI DA AFFIGGERE SULLE NAVI).

SULLE NAVI ADDETTE A SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA PER TRASPORTO DI PERSONE DEVONO ESSERE TENUTI AFFISSI, IN LUOGO ACCESSIBILE A TUTTI I PASSEGGERI:

- a) L'ORARIO LE TARIFFE E LE ALTRE CONDIZIONI DEI TRASPORTI;
- b) L'INDICAZIONE DEL NUMERO DEI PASSEGGERI CHE LA NAVE È AUTORIZZATA A TRASPORTARE;
- c) UN AVVISO INDICANTE LA ESISTENZA A BORDO DEL REGISTRO DEI RECLAMI;
- d) LE ISTRUZIONI DA SEGUIRE NEI CASI DI ALLARME O DI SINISTRO.

INOLTRE DEVE TROVARSI SEMPRE A BORDO UN ESEMPLARE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DEL PRESENTE REGOLAMENTO E, PER I LAGHI INTERNAZIONALI, ANCHE QUELLO DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI.

ART. 119. (REGISTRO DEI RECLAMI).

A BORDO DI OGNI NAVE, ADIBITA A SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA PER TRASPORTO DI PERSONE, DEVE ESSERE TENUTO UN REGISTRO CON I FOGLI NUMERATI E VIDIMATI DAL COMANDANTE DEL PORTO, DESTINATO AI RECLAMI DEI PASSEGGERI, I QUALI HANNO IL DIRITTO DI CHIEDERNE LA PRESENTAZIONE. IL COMANDANTE DELLA NAVE PUÒ INSERIRVI LE PROPRIE OSSERVAZIONI E QUELLE DI ALTRI PASSEGGERI IN MERITO AI RECLAMI.

IL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DEVE RISPONDERE AL PIÙ PRESTO PER ISCRITTO, AI RECLAMI, QUANDO SONO FIRMATI E CONTENGONO L'INDIRIZZO DEL RECLAMANTE, E DEVE DARE SOLLECITA COMUNICAZIONE DEI RECLAMI STESSI E DEI PROVVEDIMENTI PRESI ALL'ISPettorato COMPARTIMENTALE.

ART. 120. (SERVIZI SU VIE NAVIGABILI INTERNAZIONALI).

L'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE SULLE VIE NAVIGABILI INTERNAZIONALI È REGOLATO DALLE PARTICOLARI NORME DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI.

ART. 121. (INCIDENTI NELL'ESERCIZIO DI SERVIZI PER TRASPORTO DI PERSONE).

I CONCESSIONARI DI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER TRASPORTO DI PERSONE E IN LORO VECE I RISPETTIVI DIRETTORI DI ESERCIZIO HANNO L'OBBLIGO DI DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE TELEGRAFICA AL COMPETENTE ISPettorato COMPARTIMENTALE DI QUALUNQUE INCIDENTE SI VERIFICHI CHE COMPROMETTA LA SICUREZZA O LA REGOLARITÀ DELL'ESERCIZIO, ANCHE SE NON ABBA PRODOTTO DANNO ALLE PERSONE O ALLE COSE, E D'INVIARE ALLO STESSO UFFICIO, NON PIÙ TARDI DI TRE GIORNI DAL FATTO, UN RAPPORTO CON LA DESCRIZIONE DELLO INCIDENTE E DELLE CAUSE ACCERTATE O PRESUNTE E L'INDICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI EVENTUALMENTE ADOTTATI.

UGUALE COMUNICAZIONE I CONCESSIONARI E IN LORO VECE I DIRETTORI DI ESERCIZIO DEVONO FARE A TITOLO INFORMATIVO AL COMANDANTE DEL PORTO DI PRIMO APPRODO, IL QUALE OVE GLI RISULTINO ELEMENTI UTILI PER L'INCHIESTA DI CUI AL COMMA SEGUENTE, COMUNICA GLI ELEMENTI STESSI ALL'ISPettorato COMPARTIMENTALE.

RICEVUTO IL RAPPORTO DEL CONCESSIONARIO E LE EVENTUALI INFORMAZIONI DEL COMANDANTE DEL PORTO, L'ISPettorato COMPARTIMENTALE DISPONE, OVE LO RITENGA OPPORTUNO, UNA INCHIESTA, INFORMANDONE IL MINISTERO DEI TRASPORTI; NEI CASI DI MAGGIORE GRAVITÀ L'INCHIESTA PUÒ ESSERE DISPOSTA APPENA AVUTA NOTIZIA DELL'INCIDENTE.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI PUÒ DISPORRE CHE L'INCHIESTA VENGA ESEGUITA DA UN FUNZIONARIO DA LUI DESIGNATO.

ART. 122. (INCIDENTI NELL'ESERCIZIO DI ALTRI SERVIZI).

PER I SERVIZI PUBBLICI PER TRASPORTO DI COSE, PER I SERVIZI PUBBLICI DI RIMORCHIO E PER QUELLI DI TRAINO CON MEZZI MECCANICI VENGANO STABILITE NEI RELATIVI ATTI DI CONCESSIONE LE MODALITÀ CHE I CONCESSIONARI DEVONO SEGUIRE PER LA COMUNICAZIONE DEGLI INCIDENTI ALL'AUTORITÀ PREPOSTA ALLA VIGILANZA.

PERVENUTA NOTIZIA DELL'INCIDENTE SI PROVVEDE A SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

ART. 123. (MANOVRE PERIODICHE DI SICUREZZA).

SULLE NAVI ADIBITE A SERVIZI PUBBLICI DI LINEA DEVONO ESEGUIRSI, AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN SERVIZIO, O DELLA RIPRESA DI ESSO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ SUPERIORE A DUE MESI, E IN OGNI CASO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO, LE SEGUENTI MANOVRE DI SICUREZZA:

- a) SALVATAGGIO DI UOMO IN ACQUA, DA EFFETTUARSI A MEZZO DI IMBARCAZIONE NEI CASI IN CUI LA DOTAZIONE DI QUESTA SIA OBBLIGATORIA;
- b) GOVERNO DELLA NAVE CON LA BARRA DI FORTUNA DEL TIMONE;
- c) SEGNATE D'INCENDIO E MANOVRA DEGLI APPARECCHI RELATIVI;
- d) MANOVRA DEI VARI MEZZI DI ESAURIMENTO.

PER LE NAVI DESTINATE A TRASPORTO DI PERSONE LE SUDETTE MANOVRE DEVONO ESSERE ESEGUITE ALMENO OGNI SEI MESI. DELLE MANOVRE DI SICUREZZA E DEI RISULTATI DI ESSE DEVE ESSERE PRESA NOTA NEL GIORNALE DI BORDO.

ART. 124. (CONTROLLO DEL MINISTERO).

NELL'ATTO DI CONCESSIONE SONO STABILITE LE NORME PER IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DEGLI ORGANI DA ESSO DIPENDENTI SULLA IMPRESA CONCESSIONARIA.

PER LA VIGILANZA SUL SERVIZIO I FUNZIONARI DELL'ISPettorato GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE HANNO LIBERO PERCORSO SULLE NAVI IN SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA O DI RIMORCHIO E POSSONO ACCEDERE AGLI UFFICI, AI CANTIERI, ALLE OFFICINE, AGLI IMPIANTI PORTUALI E SULLE NAVI E SUI GALLEGGIANTI.

ART. 125. (NORME PER I PONTILI).

SALVO CHE SIA DIVERSAMENTE STABILITO NELL'ATTO DI CONCESSIONE, IL CONCESSIONARIO DI UN SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA PER TRASPORTO DI PERSONE DEVE PROVVEDERE ALLA MANUTENZIONE DEI PONTILI DI APPRODO ED ESEGUIRE TUTTI I LAVORI NECESSARI PERCHÉ I PONTILI STESSI PRESENTINO GARANZIE DI SICUREZZA PER I PASSEGGERI.

IL MINISTERO DEI TRASPORTI PUÒ SOSPENDERE L'USO DEI PONTILI OVE TALI GARANZIE VENGANO A MANCARE E ORDINARE L'ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI, PROVVEDENDO, SE OCCORRE, ANCHE D'UFFICIO A SPESE DEL CONCESSIONARIO.

ART. 126. (PROGETTI E COLLAUDI DEI PONTILI).

I PROGETTI PER LA COSTRUZIONE, LA RICOSTRUZIONE E LA TRASFORMAZIONE DEI PONTILI DI APPRODO DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE DEVONO ESSERE APPROVATI DALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE.

AL COLLAUDO PROVVEDE L'UFFICIO DEL GENIO CIVILE, IN CONCORSO CON L'ISPettorato COMPARTIMENTALE.

I PONTILI DI APPRODO SONO SOGGETTI A VISITE PERIODICHE E OCCASIONALI DA PARTE DEL PREDETTO UFFICIO DEL GENIO CIVILE, ANCHE SU RICHIESTA DELL'ISPettorato COMPARTIMENTALE.

ART. 127. (INDICAZIONI OBBLIGATORIE E MEZZI DI SALVATAGGIO SUI PONTILI).

SU CIASCUN PONTILE DEVONO ESSERE DISPOSTI DEI CARTELLI VISIBILI DA TERRA E DALLA VIA NAVIGABILE INDICANTI IL NOME DELLO SCALO SCRITTO SU FONDO BIANCO A LETTERE NERE DI ALTEZZA NON INFERIORE A DIECI CENTIMETRI,

INOLTRE SU CIASCUN PONTILE O NELLE SALE DI ATTESA DEVONO ESSERE AFFISSI GLI ORARI E LE TARIFFE DEI SERVIZI DI NAVIGAZIONE CHE VI FANNO SCALO.

L'ISPettorato COMPARTIMENTALE PUÒ PRESCRIVERE CHE I PONTILI SIANO FORNITI DI ADEGUATI MEZZI DI SALVATAGGIO.

GLI ACCESSI AI PONTILI DEVONO ESSERE MANTENUTI LIBERI PER IL PASSAGGIO.

ART. 128. (IMBARCAZIONI E PONTILI PROVVISORI).

IN CASI ECCEZIONALI POSSONO ESSERE USATI, CON L'AUTORIZZAZIONE DELL'ISPettorato COMPARTIMENTALE, IMBARCAZIONI O PONTILI PROVVISORI, PER L'IMBARCO E LO SBARCO DEI PASSEGGERI.

IN TAL CASO IL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO PUBBLICO HA LA RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO DI TRASBORDO.

IL CONCESSIONARIO, D'ACCORDO CON L'AUTORITÀ DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, DEVE PREVENTIVAMENTE STABILIRE I SERVIZI DI TRASBORDO, PER I CASI DI PIENA, DANDONE NOTIZIA ALL'ISPettorato COMPARTIMENTALE.

CAPO II. DEI TRASPORTI, DEI RIMORCHI E DEI TRAINI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

ART. 129. (MODALITÀ DEL TRASPORTO, DEL RIMORCHIO E DEL TRAINO).

PER I SERVIZI DI TRASPORTO E DI RIMORCHIO PER CONTO DI TERZI E PER QUELLI DI TRAINO CON MEZZI NON MECCANICI IL MINISTRO PER I TRASPORTI NE STABILISCE, MEDIANTE DECRETO, LE MODALITÀ, SALVA L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAGLI ORGANI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI A NORMA DELL'ART. 93.

ART. 130. (MASSIMI E MINIMI DELLE TARIFFE).

CON DECRETO DEL MINISTRO PER I TRASPORTI SONO DETERMIMATE, SECONDO LE CATEGORIE E I PERCORSI, LE BASI MASSIME E MINIME DELLE TARIFFE PER I SERVIZI DI TRASPORTO O DI RIMORCHIO PER CONTO DI TERZI E PER QUELLI DI TRAINO CON MEZZI NON MECCANICI. CON DETTI DECRETI SONO ALTRESÌ DETERMINATI I DIRITTI ACCESSORI NON COMPRESI NELLE TARIFFE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 131. (DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

E DI RIMORCHIO PER CONTO DI TERZI).

LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO O DI RIMORCHIO PER CONTO DI TERZI È DIRETTA ALL'ISPettorato COMPARTIMENTALE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE È ISCRITTA LA NAVE, E DEVE INDICARE GLI

ESTREMI D'INDIVIDUAZIONE DELLA NAVE, IL NOME DEL PROPRIETARIO, IL DOMICILIO DEL RICHIEDENTE, LA NATURA DEL SERVIZIO CHE EGLI INTENDE ESEGUIRE, LE LOCALITÀ TRA LE QUALI IL SERVIZIO MEDESIMO DEVE SVOLGERSI.

LA DOMANDA PUÒ ESSERE FATTA CUMULATIVAMENTE PER PIÙ NAVI.

IN OGNI CASO IL RICHIEDENTE DEVE DICHIARARE SE SIA GIÀ TITOLARE DI ALTRE AUTORIZZAZIONI, RILASCIATE DALLO STESSO O DA ALTRI ISPETTORATI COMPARTIMENTALI, E INDICARNE GLI ESTREMI. DEVE ALTRESÌ DICHIARARE SE ABBAIA PRESENTATO ALLO STESSO O AD ALTRI ISPETTORATI COMPARTIMENTALI ALTRE ANALOGHE DOMANDE, SULLE QUALI NON SIA ANCORA INTERVENUTA DECISIONE, INDICANDONE GLI ESTREMI.

ART. 132. (AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO PER I TRASPORTI).

L'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE INOLTRA LA DOMANDA AL MINISTERO DEI TRASPORTI COL PROPRIO PARERE:

a) QUANDO IL SERVIZIO DI TRASPORTO SIA RICHiesto PER PIÙ NAVI DI STAZZA LORDA COMPLESSIVA SUPERIORE ALLE TREMILA TONNELLATE, O TALE STAZZA LORDA COMPLESSIVA SIA SUPERATA CON LE AUTORIZZAZIONI DI CUI IL RICHIEDENTE È GIÀ TITOLARE O CON QUELLE RICHIESTE ALLO STESSO O AD ALTRI ISPETTORATI COMPARTIMENTALI;

b) QUANDO L'AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI RIMORCHIO SIA RICHiesta PER PIÙ DI CINQUE RIMORCHIATORI, O TALE NUMERO SIA SUPERATO CON LE AUTORIZZAZIONI DI CUI IL RICHIEDENTE È GIÀ TITOLARE O CON QUELLE RICHIESTE ALLO STESSO O AD ALTRI ISPETTORATI COMPARTIMENTALI.

L'AUTORIZZAZIONE È RILASCIATA DAL MINISTRO PER I TRASPORTI UDITO IL COMITATO SUPERIORE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA.

ART. 133. (AUTORIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE).

FUORI DEI CASI PREVISTI NELL'ARTICOLO PRECEDENTE L'AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO O DI RIMORCHIO PER CONTO DI TERZI È RILASCIATA DALL'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE.

ART. 134. (DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE).

L'AUTORIZZAZIONE HA DURATA NON SUPERIORE A CINQUE ANNI ED È RINNOVABILE.

ART. 135. (CLAUSOLE DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE).

L'ATTO DI AUTORIZZAZIONE PUÒ STABILIRE ALTRE CONDIZIONI E MODALITÀ DA OSSERVARE NELL'ESERCIZIO DEL TRASPORTO O DEL RIMORCHIO, IN AGGIUNTA E QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO 129.

ART. 136. (REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL TRASPORTO,

DEL RIMORCHIO O DEL TRAINO).

L'AUTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE REVOCATA:

1) SE L'ESERCENTE NON ADEMPIE AGLI OBBLIGHI STABILITI NELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE;

2) SE L'ESERCENTE CONTRAVVIENE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL MINISTRO PER I TRASPORTI A NORMA DEGLI ARTICOLI 129 E 130 CIRCA LE MODALITÀ DEL TRASPORTO, DEL RIMORCHIO O DEL TRAINO, E CIRCA I MASSIMI E MINIMI DELLE TARIFFE;

3) SE L'ESERCENTE, AVENDO CAUSATO DANNI ALLE OPERE E IMPIANTI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE OVVERO INTRALCI O PREGIUDIZI ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI NAVIGAZIONE, NON OTTEMPERA, ENTRO IL TERMINE ASSEGNATOGLI, ALL'ORDINE DI RIPRISTINO O DI RIMOZIONE A SUA CURA E SPESE;

4) SE L'ESERCENTE SOSTITUISCE ABUSIVAMENTE ALTRI NEL SERVIZIO;

5) SE È PRONUNCIATA SENTENZA DI FALLIMENTO A CARICO DELL'ESERCENTE, E, TRATTANDOSI DI SOCIETÀ, ANCHE SE QUESTA È POSTA IN LIQUIDAZIONE;

6) SE È ACCERTATA L'INESATTEZZA DELLA DICHIARAZIONE PRESCRITTA DALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 131.

QUANDO SI VERIFICA UNO DEI CASI INDICATI NEL PRECEDENTE COMMA L'AMMINISTRAZIONE FISSA UN TERMINE ENTRO IL QUALE L'INTERESSATO PUÒ PRESENTARE LE SUE DEDUZIONI. NEI CASI DI CUI AI NUMERI 1), 2) E 4) LA

REVOCA DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DIFFIDA INTIMATA ALL'ESERCENTE ED È OPERATIVA DALLA SCADENZA DEI TERMINI IN ESSA STABILITO.

L'ESERCENTE CHE SIA INCORSO NELLA REVOCA NON PUÒ OTTENERE UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE SE NON DOPO TRASCORSO IL PERIODO DI UN ANNO.

ART. 137. (TRASPORTO CON NAVI NON SUPERIORI A TRE TONNELLATE).

LA NAVE DI STAZZA LORDA NON SUPERIORE ALLE TRE TONNELLATE PUÒ ESEGUIRE IL TRASPORTO DI PERSONE E DI COSE PER CONTO DI TERZI NELLA CIRCOSCRIZIONE DELL'UFFICIO PRESSO IL QUALE È ISCRITTA E IN QUELLE LIMITROFE.

L'AUTORIZZAZIONE È FATTA RISULTARE SULLA LICENZA CON ANNOTAZIONE APPOSTAVI DALL'UFFICIO DI ISCRIZIONE DELLA NAVE.

È NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE NEI MODI PRESCRITTI DAGLI ARTICOLI PRECEDENTI PER ESEGUIRE IL TRASPORTO FUORI DEI LIMITI STABILITI DAL PRIMO COMMA.

ART. 138. (INDICAZIONI DA AFFIGGERE SULLE NAVI).

SULLE NAVI ADIBITE A TRASPORTO DI PERSONE DEVE ESSERE TENUTO AFFISSO UN PROSPETTO DELLE TARIFFE E DELLE ALTRE CONDIZIONI DI TRASPORTO E INDICATO IL NUMERO MASSIMO DEI PASSEGGERI CHE POSSONO ESSERE TRASPORTATI.

SULLE NAVI ADIBITE A TRASPORTO DI COSE, DEVE ESSERE INDICATA LA PORTATA MASSIMA IN TONNELLATE CON INCISIONE SUL BAGLIO POPPIERO DELLA STIVA DI POPPA.

ART. 139. (DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO DI TRAINO

CON MEZZI NON MECCANICI).

LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO DI TRAINO CON MEZZI NON MECCANICI È DIRETTA ALL'ISPettorato COMPARTIMENTALE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE DEVE SVOLGERSI IL SERVIZIO MEDESIMO O LA PARTE MAGGIORE DEL PERCORSO.

ALLA DOMANDA DEVONO ALLEGARSI I DOCUMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 100, NN. 1) E 4).

ART. 140. (AUTORIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRAINO).

L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE È RILASCIATA DALL'ISPettorato COMPARTIMENTALE PER UNA DURATA NON SUPERIORE A CINQUE ANNI ED È RINNOVABILE.

L'ATTO DI AUTORIZZAZIONE PUÒ STABILIRE ALTRE CONDIZIONI E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI TRAINO, IN AGGIUNTA A QUELLE STABILITE DALL'ARTICOLO 129.

ART. 141. (REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE).

L'AUTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE REVOCATA IN QUALUNQUE TEMPO, NEI CASI PREVISTI DAI NUMERI 1) A 5) DELL'ARTICOLO 136.

ALLA REVOCA SI APPLICANO LE NORME DI CUI AL PENULTIMO ED ULTIMO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO 136.

ART. 142. (TRASPORTO E RIMORCHIO PER CONTO PROPRIO).

CHIUNQUE PUÒ ESEGUIRE IL TRASPORTO O IL RIMORCHIO PER CONTO PROPRIO CON NAVI DI CUI SIA ARMATORE.

PARTE II DELLA PROPRIETÀ E DELL'ARMAMENTO DELLA NAVE
TITOLO 4. DELLA COSTRUZIONE DELLA NAVE

ART. 143. (ELENCO DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI).

~~L'ELENCO DELLE IMPRESE AUTORIZZATE A COSTRUIRE NAVI ADDETTE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA A NORMA DELL'ARTICOLO 232 DEL CODICE È TENUTO DALL'ISPettorato COMPARTIMENTALE.~~

~~NON È RICHiesta L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO PER LE IMPRESE CHE COSTRUISCONO NAVI DI STAZZA LORDA NON SUPERIORE ALLE TRE TONNELLATE.~~